



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 272/10

di iniziativa del Consigliere M. MAGNO recante:

"Disciplina e tutela degli animali di affezione presenti nel territorio regionale"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/9/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/9/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 22/09/2017

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 272/X pag. 4
"Disciplina e tutela degli animali di affezione presenti nel territorio regionale"

Normativa citata

ACCORDO 24 gennaio 2013 pag. 29
"CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)"

ACCORDO 6 febbraio 2013 pag. 33
"CONFERENZA STATO-REGIONI e le Province autonome di Trento e Bolzano"

Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987 - Strasburgo pag. 38
"Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia"

Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 pag. 50
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali"

D.P.C.M. 28 febbraio 2003 pag. 55
"Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"

Legge 4 novembre 2010, n. 201 pag. 62
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Legge 14 agosto 1991, n. 281 pag. 67
"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

Legge regionale 3 marzo 2000, n. 4 pag. 72
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: 'Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali'"

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 pag. 76
"Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali"

Legge n. 266 del 11 agosto 1991 pag. 86
"Legge quadro sul volontariato"

Ordinanza 6 agosto 2013 pag. 93
"Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"

Ordinanza 13 giugno 2016 pag. 97
"Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"

Normativa comparata

Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 - Lombardia pag. 108
"Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"

Deliberazione Giunta Regionale n. 209 del 27/06/2014 - Campania pag. 122
"Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione - Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47 - Abruzzo pag. 153
"Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione"

Legge regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 - Toscana pag. 168
"Animali d'affezione, randagismo, anagrafe canina"

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 - Emilia Romagna pag. 182
"NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE"



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Reggio di Calabria, 12 settembre 2017

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n. 36115 del 12.09.2017
 Classificazione 02.05

Cons. Michelangelo Mirabello
 Presidente III Commissione consiliare
 Sanità, Attività sociali, culturali
 e formative

SETTORE III^A COMMISSIONE
 PRESA IN CARICO

IL 12.09.17

FIRMA *M. M. M. M.*

Cons. Giuseppe Aieta
 Presidente II Commissione consiliare
 Bilancio, Programmazione economica,
 Attività produttive, Affari dell'Unione
 Europea e relazioni con l'estero

e, p.c.

Dott. Maurizio Priolo
 Segretario Generale

Avv. Ugo Massimilla
 Capo Gabinetto Presidenza

Dott. Maurizio Priolo
 Dirigente Area Assistenza Commissioni

Dott. Antonio Cortellaro
 Dirigente Settore Legislativo

ESCLUSIVAMENTE PER MAIL

OGGETTO: Proposta di legge n. 272/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale M. Magno, recante: "Disciplina e tutela degli animali di affezione presenti nel territorio regionale".

Si trasmette la proposta di legge n. 272/10[^], assegnata nel merito a codesta Commissione ed alla II[^] per il parere finanziario.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Rocco Sirio)


IL DIRIGENTE

(Avv. Maria Stefania Lauria)

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 272/10^r

3^A COMM. CONSILIARE
2^A COMM. CONSILIARE

S. R. O.
11. 09. 11


Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

"Disciplina e tutela degli animali di affezione presenti nel territorio regionale"

Proposta di Legge Regionale
Presentata dall'On. Mario Magno

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 35966 del 11/09/2017
Classificazione 02-05

RELAZIONE DESCRITTIVA

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la Legge quadro 14 Agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".

Attraverso il suddetto provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

L'opinione pubblica ha maturato la consapevolezza che è necessaria una maggiore attenzione e sensibilità della società nei confronti del mondo animale, il che implica non solo il diritto fondamentale alla salvaguardia della vita, ma anche e soprattutto quello della salvaguardia dei diritti degli animali durante la loro esistenza.

I tempi sono quindi maturi per affrontare in modo diverso il rapporto esistente tra l'uomo e quegli animali che, per la loro sensibilità e per la capacità di affezione all'uomo, rappresentano una preziosa risorsa da tutelare e valorizzare.

Nella Regione Calabria la legge che regola la tutela degli animali è la n. 41 del 5.05.1990 recante "l'istituzione anagrafe canina, prevenzione al randagismo e protezione degli animali" e la legge n.4 del 3.03.2000 recante "modifiche alla legge regionale n.41/1990".

Per quanto riguarda la normativa nazionale, alla legge quadro del 4 agosto 1991, n.281 hanno fatto seguito l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003; la legge 4 novembre 2010, n. 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; l'Ordinanza 13 giugno 2016 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"; l'Accordo 24 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione; l'Ordinanza 6 agosto 2013 e successive proroghe e modifiche "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge intende promuovere una nuova cultura del rispetto degli animali, riconoscendo loro, anche a livello normativo, quella dignità di soggetti che hanno conquistato nelle relazioni sociali, mirando ad assicurarne in ogni circostanza il loro benessere e ad evitarne riprovevoli utilizzi.

Si vuole pertanto affermare, tra le finalità della legge, la tutela e la presenza nel territorio regionale degli, animali d'affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche.

Si condannano inoltre, con fermezza, ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono al fine di prevenire il randagismo.

Si stabilisce quali sono i soggetti preposti alla tutela e che dovranno interagire tra di loro: Regione in primo luogo, ma anche Province, Comuni singoli e associati, Aziende Sanitarie Provinciali, Associazioni protezionistiche e di volontariato.

Si prevedono le responsabilità e i doveri del proprietario o detentore dell'animale e il divieto di soppressione se non per circostanze eccezionali (grave malattia).

Fra i passaggi maggiormente significativi della proposta si menzionano seguenti:

- si pone il divieto di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma alimenti contaminati da sostanze velenose (art.15);
- è vietata ogni forma di mutilazione e ogni intervento chirurgico degli animali per motivi esclusivamente estetici (art.7, comma 14);
- è vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente;
- sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati (art.7, comma 7);
- si precisa la procedura da applicare in caso, ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale (art. 19);
- si prevede la protezione dei gatti che vivono in colonie feline in stato di libertà, con divieto di maltrattarli, allontanarli dal loro habitat (art. 23);
- la Regione promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica anche attraverso i programmi scolastici, finalizzati all'educazione e al rispetto degli animali, all'adozione degli animali abbandonati;
- nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, i Comuni promuovono nel loro territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, (la cosiddetta pet therapy) (art.36);
- i comuni singoli o associati possono beneficiare di finanziamenti per la costruzione o il risanamento dei canili o gattili presentando domanda alla Giunta regionale (art.34);
- le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge Quadro sul Volontariato), o riconosciute a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità, possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASP competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze (art. 35).
- La regione in attuazione a quanto disposto dalla Legge 281/91 autorizza la costruzione di cimiteri per animali di affezione da parte di soggetti pubblici o privati, previo parere della competente azienda sanitaria locale (art. 37).

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

L'approvazione della presente proposta non comporta alcun onere aggiuntivo finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto prevede solo disposizioni di carattere ordinamentale e organizzative.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integrazione LR21/04 (Art 1)	C	P	0,00
2	Integrazione LR21/04 (Art 2)	C	P	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
-----	-----	-----	-----	-----
Totale	-----	-----	-----	0,00/-----

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

Finalità

La Regione Calabria in attuazione di quanto disposto dalla legge L. 14.08.91 n. 281 ("legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") e successive modificazioni, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche e etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono al fine di prevenire il randagismo.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "animale d'affezione" l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione;
- b) "responsabile di animale d'affezione": il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente;
- c) "animale randagio": l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario. Gli animali randagi hanno una loro tutela, non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni;
- d) "colonia di gatti": un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo;
- e) "habitat di colonia felina": indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti;
- f) "referenti di colonia": le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate i referenti di colonia, collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti;

g) "operatori volontari": tutti coloro che, appartenenti o meno ad Associazioni di volontariato di cui all'art.35 della presente legge, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita presso le strutture di ricovero, sia pubbliche che private, cura e tutela degli animali d'affezione, con la finalità di migliorare le condizioni di ospitalità degli animali accuditi;

h) "strutture di ricovero": le strutture pubbliche, private ed polifunzionali i cui requisiti saranno stabiliti con successivo regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 3

Competenze della Regione

La Regione:

- a) istituisce l'anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale;
- b) individua e definisce criteri per il risanamento dei canili e gattili e la costruzione dei rifugi per cani e gatti;
- c) ripartisce i contributi statali fra gli enti
- d) realizza eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono sia informazione e educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in questo ambito;
- e) promuove le attività di pet therapy;
- f) autorizza la costruzione di cimiteri per animali di affezione come stabilito all'art.37 della presente legge.

Art. 4

Competenze delle Province

Le province:

- a) possono promuovere e organizzare lo svolgimento di corsi di qualificazione per gli operatori volontari;
- b) possono favorire indagini finalizzate all'implementazione del quadro conoscitivo

veterinario in ambito provinciale in collaborazione con le associazioni di volontariato di cui all'art.35, sentita la Consulta regionale di cui all'art.32.

Art. 5

Competenze dei Comuni

I comuni:

a) devono entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, redigere il Regolamento comunale di Tutela degli animali da affezione.

Il Regolamento dovrà prevedere:

- i piani di controllo delle nascite di cani e gatti anche mediante registrazione dei cani vaganti e di quelli ospitati presso le strutture di ricovero, e delle colonie dei gatti;
- i piani di risanamento dei canili comunali e di eventuale nuova costruzione di rifugi per cani e gatti prevedendo modalità di gestione diretta o in convenzione con le associazioni di volontariato di cui all'art.35 o con soggetti privati anche attraverso la cessione di terreni in comodato d'uso;
- la predisposizione del servizio di ricovero di animali di affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà di demandare il suddetto servizio mediante convenzione ad enti pubblici associazioni e privati.

Art. 6

Competenze delle ASP

1.Sono di competenza delle ASP le funzioni e le attività sanitarie atte a garantire gli interventi previsti dalla presente legge attribuite al dipartimento veterinario.

2.Alla competente struttura di cui al comma 1 spetta:

a) la vigilanza e il controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi;

- b) l'identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip;
- c) l'identificazione e la contestuale registrazione dei gatti in anagrafe;
- d) la sterilizzazione dei randagi, e anche quelli ospitati nei rifugi, canili e nei gattili;
- e) la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività.

Art. 7

Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie. Anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. E' vietato su tutto il territorio regionale colorare artificialmente gli animali; è altresì

vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

11. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

12. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

13. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e della presente legge.

14. E' vietata ogni forma di mutilazione e ogni intervento chirurgico degli animali per motivi esclusivamente estetici.

15. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni della presente legge e della legislazione vigente in materia.

16. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio regionale.

17. Sono vietati, su tutto il territorio regionale, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.

18. E' vietato, su tutto il territorio, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso canile comunale di competenza.

19. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

Art.8

Obblighi del responsabile

1. Chiunque possieda o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, della loro salute e del loro benessere, secondo le caratteristiche di specie e di razza. In particolare, il responsabile di animale d'affezione deve:

- a) garantire le necessarie cure sanitarie;
- b) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;
- c) occuparsi della riproduzione e della custodia, impedendo che si allontanino dal luogo di abituale dimora, della salute e del benessere della prole;
- d) adottare, per chi detiene animali di affezione domestici in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, misure volte a garantire adeguate condizioni igienico ambientali;
- e) trasportare gli animali di affezione in modo adeguato alla specie, compatibilmente con divieti e le prescrizioni delle leggi vigenti in materia nonché della presente legge;
- f) non destinare, al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai 60 giorni;
- g) i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

Art. 9

Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'usò della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo.
3. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una un'ora al giorno. E comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Art.10

Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tali disposizioni sono da ritenersi abrogati.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

Art. 11

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Art.12

Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecchino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Art.13

Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore possono avere libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore possono avere libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 14

Tutela degli animali randagi

1. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da animali randagi ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla loro tutela.
2. Qualora vi siano specie di animali randagi la cui eccessiva proliferazione, conformemente all'esperienza e alle conoscenze scientifiche acquisite, costituisca pericolo per la popolazione, per gli altri animali, per l'ambiente, per l'igiene o arrechi pregiudizio per la salute pubblica, il Comune sentito i servizi veterinari dell'ASP può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni delle predette specie, anche avvalendosi della collaborazione di enti o associazioni zoofile, animalistiche e protezioniste.
3. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

Art.15

Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio regionale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'ASP, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 16

Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.
2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'ASP.
3. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario.
4. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, apposita istanza di autorizzazione veterinaria temporanea. L'autorizzazione veterinaria temporanea sarà rilasciata previo parere favorevole dell'ASP; se la domanda è corredata da tutti i documenti previsti, l'istruttoria sarà conclusa entro 90 giorni dalla data d'inizio del procedimento.
5. Se la domanda presentata risulta insufficientemente documentata o se sono necessari ulteriori approfondimenti tecnici, il termine indicato nel comma precedente è sospeso nei termini previsti dalla L. 241/90.

Art. 17**Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino**

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto assoluto divieto sul territorio regionale di utilizzare e/o esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES.

Art.18**Servizio di Guardia Zoiatrica**

1. I Comuni, sentito il Dipartimento Sanità Pubblica - Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria-, si impegnano nell'ambito del proprio territorio, a garantire attraverso la stipula di apposita convenzione con medici veterinari liberi professionisti, gli interventi di pronta assistenza per gli animali da compagnia (cani e gatti) randagi o vaganti incidentati, feriti o in grave pericolo di vita, per i quali non sia possibile risalire subito al proprietario.

2. Tale servizio denominato "Servizio di Guardia Zoiatrica" è organizzato sulla base di uno specifico progetto che coinvolgerà, oltre ai medici veterinari liberi professionisti anche i gestori delle importanti strutture comunali di ricovero animali (canile e Battile) per tutti i giorni dell'anno.

3. Gli interventi di recupero e le prestazioni sanitarie sugli animali domestici incidentati faranno carico ad un apposito fondo che verrà stanziato annualmente nel Bilancio comunale. Il Comune potrà rivalersi successivamente sui proprietari degli animali soccorsi eventualmente identificati.

4. Per l'attivazione e la fruizione del servizio di Pronta Assistenza per gli animali incidentati è incaricato il Comando di Polizia Municipale.

Art.19**Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione

sanitaria.

2. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, verrà segnalato agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

3. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del comune che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.

4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

5. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

6. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Art.20

Anagrafe canina

1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'anagrafe canina consistente nel registro della popolazione canina presente nel territorio regionale, con sede presso la struttura Regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria che ne assicura la gestione.

2. L'anagrafe regionale canina è redatta in base ai dati forniti dai servizi veterinari delle ASL in collaborazione con i Comuni.

Art. 21

Iscrizione all'anagrafe regionale canina

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 30 giorni dall'inizio del possesso o entro 50 giorni

dalla nascita, nonché a far identificare con il microchip il proprio cane.

2. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 1.

3. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 20 giorni dall'evento.

Art. 22

Gatti di proprietà

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina è necessario che, gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio, siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 23

Colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti le colonie feline.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dai Comuni in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP, le Associazioni aventi finalità zoofile, i referenti e/o singoli cittadini.

3. Il Comune in collaborazione con l'ASP Servizio Veterinario e le Associazioni zoofile, potrà promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al Referente di colonia felina.

4. I Comuni possono stipulare convenzioni per la gestione delle colonie feline con i referenti e/o Associazione/i che li rappresentano. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

5. Ai Referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti in qualsiasi area di proprietà comunale.

6. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.

7. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del

proprietario.

8. Il riconoscimento di nuova colonia felina, sarà effettuato dal Servizio Veterinario dell'ASP su richiesta inoltrata al Sindaco dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.

9. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I Referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite tra il Comune, il Servizio Veterinario dell'ASP e l'Associazione convenzionata.

10. I Comuni sentito il Servizio Veterinario dell'ASP, potranno stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.

11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dai Comuni su parere del competente Servizio Veterinario dell'ASP ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

Art. 24

Sterilizzazione

1. I Comuni concorrono in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procedono altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate.

2. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 25

Colonie feline presenti nei cantieri

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'ASP, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati un'idonea collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali;

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere, in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate d'agli interventi;

3. Dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia, con le modalità più opportune, la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti.

Art.26

Alimentazione e cura dei gatti

1. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, senza lasciare sul terreno contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.

Art. 27

Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo per motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.

Art. 28

Struttura comunale per il ricovero di gatti

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, spedalizzate, carcerate, sfrattate, ecc., sono assicurati dai Comuni mediante apposita struttura di ricovero (Gattile Comunale).

2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'ASP, sulla base di un idoneo progetto di gestione.

3. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più gatti, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.

4. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, verrà valutata e gestita in accordo con il conduttore del Battile comunale mediante liste d'attesa.

Art.29

**Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere
antiattraversamento, cartellonistica**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 30

Eutanasia

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche o in caso di loro comprovata pericolosità.
2. La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasi che non arrechino sofferenza all'animale.
3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.

Art. 31

Divieto soppressione animali

1. I cani randagi o di proprietà, catturati e custoditi presso canili comunali o rifugi privati, non possono essere ceduti per esperimenti di vivisezione, né soppressi, salvo il caso di

eutanasia di soggetti con gravi malattie in fase terminale.

Art. 32

Consulta regionale per la tutela degli animali

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo con compiti consultivi sull'applicazione della presente legge.

2. La consulta è nominata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. La consulta è composta da:

- un Dirigente del servizio veterinario regionale;
- un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;
- un rappresentante per ciascuna Provincia;
- tre rappresentanti dei Comuni;
- tre rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

4. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.

Art. 33

Piano degli interventi e Consulta regionale

1. Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui all' art.32 e acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva, entro centottanta giorni, il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo, utilizzando le risorse statali di cui all'art. 3 della legge n.281/1991 e delle norme vigenti. Sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio prevede:

- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
- b) le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma;
- c) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
- d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 281/1991 e delle norme vigenti;
- h) gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASP, le province, i comuni e le associazioni di cui all'art. 35;
- i) le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella programmazione delle proprie attività istituzionali.

Art. 34

Contributi ai comuni

1. I comuni, singoli o associati, possono beneficiare di parte dei contributi rivenienti da erogazioni statali.

Art. 35

Volontariato

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge Quadro sul Volontariato), o riconosciute a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità, possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASP competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.

Art. 36

PET THERAPY

1. Nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, i Comuni promuovono nel loro territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia.
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
3. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
5. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste al fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
6. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Associazioni di volontariato, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.
7. Quanti vogliono avviare e gestire attività di pet therapy dovranno accreditarsi in Comune, rivolgendosi all'Assessorato alle Politiche sociali, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sull'applicazione.

Art. 37

Cimitero

1. La regione in attuazione a quanto disposto dalla Legge 281/91 autorizza la costruzione di cimiteri per animali di affezione da parte di soggetti pubblici o privati, previa parere della competente azienda sanitaria locale, per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, da esprimersi entro due mesi dalla data della richiesta, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.
2. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti.
3. L'inumazione, la cremazione e/o tumulazione dovrà essere consentita per gli animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 38**Sanzioni amministrative**

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da € 100,00 ad 3.000,00.

Articolo 39**Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale

Art. 40**Regolamento di attuazione**

1. La Giunta regionale dovrà, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redigere il relativo regolamento di attuazione.

Art. 41**Clausola d'invarianza degli oneri finanziari**

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 42**Abrogazione**

1. La legge regionale 5 maggio 1990, n.41, coordinata con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2000, n.4 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) è abrogata.

Art. 43


(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 11 settembre 2017

On. la Mario Magno



CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 24 gennaio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211)

(GU n.63 del 15-3-2013)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;

Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

Vista la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento e' stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonche' alle Amministrazioni centrali interessate;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

Vista la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

Vista la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi e' stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini;

Considerati:

la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;

la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";

l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy e, in particolare, l'art. 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'art. 4 "Sistema di identificazione dei cani";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;

che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;

altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;

l'art. 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;

che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

Si conviene:

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che

prevedano, in particolare:

a) istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;

b) che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

c) che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;

e) il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonche' di cani e gatti di eta' inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;

f) l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di trenta giorni, nelle more della definizione delle modalita' tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.

2. Al fine di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale nelle modalita' di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonche' assicurarne la tracciabilita', le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:

a) promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;

b) adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalita':

b.1) applicazione del microchip contestualmente, o in caso di impossibilita' nel piu' breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;

b.2) rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del microchip, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprieta';

b.3) verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;

b.4) informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio

c) a garantire l'interoperabilita' tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalita' tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilita' delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:

a) i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il

titolare della struttura dove l'animale e' ricoverato e' il detentore; il Sindaco e' il responsabile delle procedure di cui al presente punto;

b) i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

4. Il Ministero della salute si impegna a:

a) istituire un registro dei produttori e dei distributori di microchip, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti;

b) stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attivita' previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla normativa vigente.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;

CONSIDERATO che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V° della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai rappresentanti del Ministero della salute;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i Presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;

RILEVATO che, con nota del 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati

Articolo 1) Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
 - a) "*animale da compagnia*": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.
 - b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - c) "*allevamento di cani e gatti per attività commerciali*": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
 - d) "*commercio di animali da compagnia*": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Articolo 2) Responsabilità e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
 - c) consentirgli un' adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Articolo 3) Controllo della riproduzione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

Articolo 4) Sistema di identificazione dei cani

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:
 - a) l'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
 - b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
 - c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.
2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

Articolo 5) Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di commercio, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
 - a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A) del presente accordo;

- b) le generalità della persona responsabile dell'attività ;
 - c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
 - d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
 - e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
 - f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato il sopralluogo;
 - g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell'allegato A) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
 3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

Articolo 6) Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.
2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implicino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

Articolo 7) Programmi di informazione e di educazione

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:
 - a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
 - b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
 - c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
 - d) la necessità di scoraggiare:
 - 1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;

- 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
 - 3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
 - e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.
2. E' rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.
 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Articolo 8) Manifestazioni popolari

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Articolo 9) Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:
 - a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
 - b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

ALLEGATO A**DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO**

Peso del cane In Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane In mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane:	
		Fino a 3 cani m² per ciascun cane	Oltre 3 cani m² per ciascun cane
MENO DI 10	1,0	1,5	1,0
DA 11 - 30	1,5	2,0	1,5
PIÙ DI 30	2,0	2,5	2,0

0.456*Traduzione*¹

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987

Approvata dall'Assemblea federale il 17 giugno 1993²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1993

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1994

(Stato 27 settembre 2011)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;

riconoscendo che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia;

considerando l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;

considerando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall'uomo;

considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l'igiene, la salute e la sicurezza dell'uomo e degli altri animali;

considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;

consapevoli delle diverse condizioni che regolano l'acquisto, il mantenimento, l'allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;

consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;

constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;

considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,

hanno convenuto quanto segue:

RU **1994** 919; FF **1992** V 778

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 17 giu. 1993 (RU **1994** 918).

0.456

Protezione della natura e del paesaggio

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
2. Per commercio di animali da compagnia si intende l'insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l'allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.
4. Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.
5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
6. Per autorità competente, si intende l'autorità designata dallo Stato membro.

Art. 2 Settore di applicazione e attuazione

1. Ciascuna Parte si impegna a prendere i necessari provvedimenti per conferire effetto alle disposizioni della presente Convenzione per quanto riguarda:
 - a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o morale in qualsiasi alloggio domestico, o istituto per il commercio, l'allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;
 - b) se del caso, gli animali randagi.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l'applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento.

Capitolo II

Principi per il mantenimento degli animali da compagnia

Art. 3 Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.
2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Art. 4 Mantenimento

1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
 - b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
 - c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
 - a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
 - b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività.

Art. 5 Riproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della prole o dell'animale femmina.

Art. 6 Limiti di età per l'acquisto

Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.

Art. 7 Addestramento

Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.

0.456

Protezione della natura e del paesaggio

Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

1. Qualsiasi persona la quale, all'atto dell'entrata in vigore della Convenzione, pratici il commercio o l'allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all'Autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.

Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all'Autorità competente.

2. Questa dichiarazione deve indicare:

- a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
- b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
- c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.

3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:

- a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all'esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
- b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 4.

4. L'Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l'Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l'inizio o il proseguimento dell'attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.

5. L'Autorità competente deve, conformemente con la legislazione nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.

Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:

- a) l'organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell'articolo 4 paragrafo 2 e che
- b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.

2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:

- a) nel corso di competizioni;
- b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale.

Art. 10 Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

- a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
 - b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
- b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 11 Uccisione

1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all'uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:

- a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
- b) sia iniziare con la somministrazione di un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.

La persona responsabile dell'uccisione deve accertarsi della morte dell'animale prima di eliminarne la spoglia.

2. Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:

- a) l'annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b);
- b) l'utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l'applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
- c) l'elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un'immediata perdita di coscienza.

0.456

Protezione della natura e del paesaggio

Capitolo III

Misure complementari per gli animali randagi

Art. 12 Riduzione del numero di animali randagi

Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.

- a) Tali misure debbono comportare che:
 - i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell'animale;
 - ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
- b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
 - i) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggiare, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
 - ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione;
 - iii) di incoraggiare le persone che rinvergono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.

Art. 13 Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione

Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.

Capitolo IV

Informazione ed istruzione

Art. 14 Programmi di informazione e di istruzione

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d'informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all'allevamento, all'addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l'attenzione sui seguenti punti:

- a) l'addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competizione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e competenze specifiche;

- b) la necessità di scoraggiare:
 - i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
 - ii) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
 - iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
- c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
- d) i rischi derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.

Capitolo V

Consultazioni multilaterali

Art. 15 Consultazioni multilaterali

1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'attuazione della Convenzione nonché l'opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Ogni Parte ha diritto a nominare un rappresentante che partecipi a tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.

3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte intese a recare emendamento agli articoli da 15 a 23 della Convenzione.

4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.

Capitolo VI

Emendamenti

Art. 16 Emendamenti

1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.

0.456

Protezione della natura e del paesaggio

2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l'emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.

3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 18 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con il disposto dell'articolo 17.

2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19 Adesione di Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza secondo l'articolo 20 lettera d) dello Statuto del 5 maggio 1949³ del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dai rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a partecipare al Comitato dei Ministri.

2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

³ RS 0.192.030

Art. 20 Clausola territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, tramite dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 21 Riserve

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve riguardo all'articolo 6 ed al comma a del paragrafo 1 dell'articolo 10. Nessun'altra riserva può essere fatta.
2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l'applicazione di tale disposizione ad un'altra Parte; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, domandare l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

Art. 22 Denuncia

1. Ogni Parte può, in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 23 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo:

0.456Protezione della natura e del paesaggio

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente con gli articoli 18, 19, 20 della stessa Convenzione;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Protezione degli animali da compagnia – Conv. europea

0.456**Campo d'applicazione il 27 settembre 2011⁴**

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Austria	10 agosto	1999	1° marzo	2000
Azerbaijan*	19 ottobre	2007	1° maggio	2008
Belgio	20 dicembre	1991	1° luglio	1992
Bulgaria	20 luglio	2004	1° febbraio	2005
Cipro	9 dicembre	1993	1° luglio	1994
Danimarca* ^a	20 ottobre	1992	1° maggio	1993
Finlandia	2 dicembre	1991	1° luglio	1992
Francia* ^b	3 ottobre	2003	1° maggio	2004
Germania*	27 maggio	1991	1° maggio	1992
Grecia	29 aprile	1992	1° novembre	1992
Italia	19 aprile	2011	1° novembre	2011
Lettonia*	22 ottobre	2010	1° maggio	2011
Lituania	19 maggio	2004	1° dicembre	2004
Lussemburgo	25 ottobre	1991	1° maggio	1992
Norvegia	3 febbraio	1987	1° maggio	1992
Portogallo*	28 giugno	1993	1° gennaio	1994
Repubblica Ceca*	23 settembre	1998	24 marzo	1999
Romania	6 agosto	2004	1° marzo	2005
Serbia	2 dicembre	2010	1° luglio	2011
Svezia	14 marzo	1989	1° maggio	1992
Svizzera	3 novembre	1993	1° giugno	1994
Turchia	28 novembre	2003	1° giugno	2004

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Non si applica alle isole Faroe e alla Groenlandia.

^b La Conv. si applica al territorio della Repubblica francese, ad eccezione della Nuova Caledonia, della Polinesia francese e delle terre australi ed antartiche francesi

⁴ Completa quelli in RU **1994** 928, **2002** 3504, **2005** 3569 e **2011** 4559.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

0.456

Protezione della natura e del paesaggio



PARLAMENTO ITALIANO



Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281

"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997
(*Rettifica G.U. n. 217 del 17 settembre 1997*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalita' del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito della disciplina

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato - regioni", e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

Capo II CONFERENZA STATO - REGIONI

Art. 2. C o m p i t i

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato - regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato - regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato - regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato - regioni e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

- a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti - legge;
- b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza Stato - regioni puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato - regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.

8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Stato - regioni delibera, altresì:

- a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato - regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato - regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 3.

I n t e s e

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato - regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione

motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 4.

Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato - regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Rapporti tra regioni e Unione europea

1. La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

- a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
- b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

2. La Conferenza Stato - regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato - regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunita' europee.

3. La Conferenza Stato - regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

Art. 6.

Scambio di dati e informazioni

1. La Conferenza Stato - regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato - regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 7.

Organismi a composizione mista

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato - regioni di cui all'[allegato A](#) sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - regioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.

Capo III

CONFERENZA UNIFICATA

Art. 8.

Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata

1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.

Art. 9. F u n z i o n i

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane.

2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;

f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.

4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato - regioni e la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.

6. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti;

b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10.
Segreteria

1. L'attivita' istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato - regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato - regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa e' assegnato personale dello Stato e, fino alla meta' dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato - regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potra' essere previsto che fino alla meta' dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunita' montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Puo' essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

(previsto dall'articolo 7, comma 1)

- *Commissione centrale per l'impiego*: articolo 3 del decreto - legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479;

- *Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura*: articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- *Comitato nazionale difesa del suolo*: articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- *Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti*: decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.

D.P.C.M. 28 febbraio 2003.

Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265

Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1994, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Considerato che l'Italia ha firmato la «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia», approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b*), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la *pet-therapy*, stipulato il 6 febbraio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *q*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.

2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:

a) assicurare il benessere degli animali;

b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;

c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;

d) utilizzare la *pet-therapy* per la cura di anziani e bambini.

Acc. 6 febbraio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b*) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;

Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai rappresentanti del Ministero della salute;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;

Rilevato che, con nota 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;

1. Finalità e definizioni.

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

2. Responsabilità e doveri del detentore.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;

c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

3. Controllo della riproduzione.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

4. Sistema di identificazione dei cani.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

- a) l'introduzione del *microchips*, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
- c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei *microchips*, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

5. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:

- a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A del presente accordo;
- b) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
- d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
- f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;
- g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

6. Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.
2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implicino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

7. Programmi di informazione e di educazione.

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della *pet-therapy*. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:

a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la *pet-therapy* o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;

b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;

c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

d) la necessità di scoraggiare:

1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;

2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;

3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.

2. È rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

8. Manifestazioni popolari.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

9. Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri.

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della «*pet-therapy*», le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:

a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la «*pet therapy*»;

b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Allegato A

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani m2 per ciascun cane	Oltre 3 cani m2 per ciascun cane
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
più di 30	2,0	2,5	2,0

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220)

Vigente al: 12-9-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;

b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

ART. 4.

(Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I,

parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5.

(Introduzione illecita
di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti

previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

ART. 6.

(Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni

previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge e' commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a tale limite.

5. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281**Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo**

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

1. Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con *decreto* del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente

legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

6. Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]

7. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*.

9. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 4**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: 'Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali'.****(BUR n. 15 dell'11 marzo 2000)**

Art. 1

1. La legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 è modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale n. 281/91.

2. Le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 sono contenute negli articoli seguenti della presente legge.

Art. 2

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è così modificata:

d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale.

Art. 3

1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 delle Legge 281/91 e svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;
- b) collabora con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
- d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
- e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di

provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali.

Art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 5 sono soppresse le parole: "in aggiunta a quelle previste dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 8/2/54, n. 320" .
2. E' soppressa la lett. f) del comma 1, art. 5.

Art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 9 è, sostituito dal seguente: il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AASSLL di competenza.

Art. 6

1. Il comma 4 dell'art. 11 è abrogato.

Art. 7

1. Il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Il comma 5 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.

3. Il comma 6 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'ASL di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.

4. Il comma 8 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: è vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P., l'art. 2, comma 3 della L.281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali.

Art. 8

1. Il comma 3 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.

2. Al comma 5 dell'art. 14 sono state aggiunte le seguenti parole: "nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933 n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni".

Art. 9

1. Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 532 del 30/12/92.

Art. 10

1. Il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente: la Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari.

Art. 11

1. Il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge 281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 3103/79, le Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di Pubblici Ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL e dall'Assessorato Regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche.

2. Il comma 2 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'Albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste);

- essere riconosciute con DPR;
- essere Associazioni senza scopo di lucro.

Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'Albo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento.

Art. 12

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

- a) per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di Lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di Lire 100.000.
- b) gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge.
- c) le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 13

1. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41**Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.
(BUR n. 44 del 14 maggio 1990)**

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 3 marzo 2000, n. 4)

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.¹
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.

Art. 2

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:

- a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;
- c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale
- d) *esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale.*²

**Art. 3
(Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale)**

Note

¹ La L.R. 5 maggio 1990, n. 41 è modificata ed integrata in armonia con la legge quadro nazionale n. 281/91.

² comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle Associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 delle Legge 281/91 e svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;

b) collabora con la Regione, i Comuni, gli Enti e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post-operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali.³

Art. 4

(Unità operativa veterinaria)

1. Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2. Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.

Art. 5

(Canile sanitario)

³ articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione:

- a) la profilassi veterinaria;
- b) le vaccinazioni;
- c) il controllo della popolazione canina;
- d) la limitazione delle nascite;
- e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;⁴

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.

Art. 6 (Guardia veterinaria)

1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

Art. 7 (Asili-Ricoveri)

1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

Art. 8 (Anagrafe del cane)

1. È istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere lo animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

⁴ articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4 che ha anche soppresso la lettera f) del comma 1.

3. Nella scheda debbono essere riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.
5. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

Art. 9
(Codice di riconoscimento)

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria Locale.
2. *Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari presso le strutture operative territoriali o da Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, previa acquisizione dei codici di riconoscimento presso le AASSLL di competenza.⁵*
3. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari dell'Unità Sanitaria Locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o di veterinari liberi professionisti purché autorizzati dalle Unità Sanitarie Locali.
4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

Art. 10
(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio con il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.

Art. 11

⁵ comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposito ricovero di strutture di ricovero pubbliche o private.
3. La Regione d'intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonché la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.
4. ⁶
5. La Regione ed i competenti Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate

Art. 12 (Controllo al randagismo)

1. I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
2. *I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.*⁷
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito nell'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
5. *gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.*⁸
6. *I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'ASL di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio,*

⁶ comma soppresso dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

⁷ comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

⁸ comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91.⁹

7. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionisti che del territorio iscritte all'albo regionale.

8. *E' vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P, l'art. 2, comma 3 della L.281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali..¹⁰*

9. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

10. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 13

(Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi)

1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL. o dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2. I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessari ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.

Art. 14

(Misure di protezione)

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini della prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.

3. *Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura*

⁹ comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹⁰ comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

*dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.*¹¹

4. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.

5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge *nonché in base alle norme penali previste dall'art. 727, per come sostituito dalla legge 22 novembre 1933 n. 473, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni.*¹²

Art. 15 (Trasporto animali)

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. *Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.L. n. 532 del 30/12/92.*¹³

Art. 16 (Promozione educativa - Corsi di formazione)

1. La Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL., degli organi professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

3. *La Regione istituisce, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Associazioni protezioniste presenti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale, corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie Zoofile Volontarie, in materia di tutela degli animali e di riqualificazione per il personale dei Servizi veterinari.*¹⁴

Art. 17 (Guardie zoofile)

¹¹ comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹² comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹³ comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹⁴ comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, della legge regionale 41/90 e della legge 281/91, possono essere utilizzate dai Comuni le Guardie Zoofile Volontarie o, in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 3103/79, le Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione alle quali verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della regione Calabria. Le Guardie Zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in qualità di Pubblici Ufficiali, dotati di autonomia nell'ambito del territorio regionale in collaborazione con i servizi ispettivi delle ASL e dall'Assessorato Regionale alla Sanità, in collegamento con le Associazioni protezionistiche.¹⁵

2. Le Associazioni che dovranno essere iscritte all'Albo regionale per la relativa nomina dei loro associati a Guardie Zoofile dovranno avere i seguenti requisiti:

a) essere riconosciute Associazioni protezionistiche a livello nazionale da parte del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste);

b) essere riconosciute con DPR;

c) essere Associazioni senza scopo di lucro.

Le Associazioni protezionistiche per essere iscritte all'Albo Regionale dovranno presentare copia autentica dello Statuto, l'atto costitutivo e relativo riconoscimento.¹⁶

3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nella attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.

Art. 18

(Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corre data da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.

¹⁵ comma così sostituito dall'art.11 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

¹⁶ comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici.

Art. 19
(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000. Per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe canina, la sanzione è di Lire 150.000. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio indolore, la sanzione è di Lire 100.000.

2. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono finalizzati alle strutture di ospitalità degli animali vaganti, strutture regolarmente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità e soggette al controllo dei Servizi veterinari, nonché delle Guardie Zoofile Volontarie nominate dal Presidente della Giunta regionale e per gli altri scopi della presente legge.

3. Le sanzioni amministrative confluiranno su di un numero unico di c/c appositamente predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità.¹⁷

Art. 20
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 21
(Limiti di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 22
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La norma di cui al precedente art. 12, terzo comma, entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

¹⁷ articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4

3. I Comuni trasmettono d'ufficio alle UU.SS.LL. i dati e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge n. 266 del 11 agosto 1991

Legge Quadro sul volontariato

Art. 1.

Finalita' e oggetto della Legge

1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le prov. autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attivita' di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
2. L'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall' organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all' art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal

quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attivita' da essa svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

2. Con [decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato](#) da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:

a) contributi degli aderenti

b) contributi di privati

c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti

d) contributi di organismi internazionali

e) donazioni e lasciti testamentari

f) rimborsi derivanti da convenzioni

g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all' [art. 6](#), possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome

1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 7](#) e [8](#).
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all' [art. 3](#) e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amm.vo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le Regioni e le prov. autonome inviano ogni anno copia aggiornata dai registri all'Osservatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall' [art. 12](#).
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all' [art. 5, comma 1](#), con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

Convenzioni

1. Lo Stato, le Regioni, le prv. autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all' [art. 6](#) e che dimostrino attitudine e capacita' operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualita' e le modalita' di rimborso spese.

4. La copertura assicurativa di cui all' [art.4](#) e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all' [art.3](#) della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all' [art.3](#) della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, nr 408, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purché le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nr. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entita' delle attivita', decide il [Ministro delle finanze](#) con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, nr. 538.

Art. 10.

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare disciplinano:

a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato, all' interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con

le Regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all' [articolo 6](#) alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorit  nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'[articolo 6](#);

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita' di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'[articolo 6](#) ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalle province autonome e dagli Enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all' informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1930, nr. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni.

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte.

b) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali; da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblica un rapporto biennale sull' andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

- g) sostiene, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi
- h) pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione deUe notizie attinenti l' attivita' di volontariato;
- i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilita'

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attivita' di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla [legge 15 dicembre 1972, nr. 772](#).

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al [comma 2 dell'articolo 12](#) e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al [comma 1, lettera i\) dello stesso articolo 12](#), e' autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All' onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei [commi 1 e 2 dell'articolo 8](#) sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15.

Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli Enti di cui [all'articolo 12, comma 1](#), del decreto legislativo 20 novembre 1990, nr. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla [lettera d\) del comma 1](#), venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita'.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiamo proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui

all'articolo 1 del citato decreto legislativo nr. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalita' di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con [decreto del Ministro del tesoro](#), di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilita' nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'[articolo 6](#), per poter espletare l'attivita' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, nr. 93 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". La presente legge munita di sigillo di Stato sara' inserita nella raccolta Uff.le degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

torna alla [Pagina Centrale](#)
[HOMEPAGE](#)

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 6 agosto 2013 (in G.U. n. 209 del 6 settembre 2013) - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica,

quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013.

p. il Ministro

il Sottosegretario di Stato

Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1

- gli obiettivi di qualità ambientale a cui il rischio è connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o potenziali, del corpo idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

- nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

- informazioni sui superamenti se i valori soglia sono oltrepassati;

b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;

c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti elementi:

- nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo;

- le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

- gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o internazionale;

- qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonché tendenza alla dispersione degli inquinanti;

d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base dei principi di cui alla parte A, punto 3;

e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori identificati nella tabella 3 del presente allegato.

f) elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione dell'entità del superamento considerata accettabile e il relativo metodo di calcolo, conformemente all'art. 4, comma 2, lettera c), punto 1), e al punto 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

Qualora uno dei dati di cui alle lettere da a) a f), non sia incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le motivazioni dell'esclusione sono inserite nei suddetti piani.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A05182

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 giugno 2016.

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;


Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visti gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2015, n. 50;



Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione, e all'ambiente;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze, ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato che continua a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2.

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 3.

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'Ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Art. 4.

1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, inviando i moduli di cui all'allegato 1 e all'allegato 2, sezione A e/o sezione B, della presente ordinanza.


Art. 5.

1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente assicura l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. I campioni e le carcasse sono accompagnati dalla diagnosi di sospetto avvelenamento corredata dal referto anamnestico di cui all'art. 3.

2. L'Azienda sanitaria locale può autorizzare il medico veterinario libero professionista o il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.

Art. 6.

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.



2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente.

3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del precedente comma 2, il responsabile della necropsia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se è necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all'autorità giudiziaria, mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione A, della presente ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria, mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione B, della presente ordinanza.

4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e all'autorità giudiziaria, mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione C, della presente ordinanza.

5. Per i campioni conferiti dagli organi di polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti.

Art. 7.

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le Autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede

ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le Prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo rappresentante, composto da:

- a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
- b) un rappresentante del Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- d) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
- e) un rappresentante delle Guardie zoofile;
- f) uno o più rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

3. Detto tavolo è integrato, all'occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

Art. 8.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha efficacia per dodici mesi.


La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2795



Modulo per la segnalazione di sospetto avvelenamento

A: Sindaco del comune di _____ Fax/PEC : _____ Servizio Veterinario Ufficiale ASL _____ Fax/PEC: _____ Istituto Zooprofilattico Sperimentale _____ Fax/PEC: _____
--

Data __/__/20__

Il/la sottoscritto/a _____,

Veterinario: ASL [] specificare quale _____ Libero professionista []

Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [] specificare quale _____

Comune: _____ Provincia: _____

Via: _____ n _____

Telefono: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Cellulare _____

segnala che sulla base di: Sintomatologia [] Morte sospetta []

emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di N. ____ esemplari appartenente/i alla specie _____ e al fine della conferma invia il/i seguente/i campione/i:


Carcassa [] contenuto gastrico/vomito []

Organi interni* [] _____ Altri liquidi organici* [] _____

*specificare quali

all'IZS competente per territorio per la conferma della diagnosi.

Timbro e firma leggibile del veterinario dichiarante



SEZIONE A - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CARCASSA/CAMPIONI

SOSPETTO AVELENAMENTO

(COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI ANIMALE) (PER LE ESCHIE/BOCCONI RIEMPIRE IL MODULO B)

1. Diagnosi di sospetto avvelenamento emessa da:

Nome e Cognome veterinario richiedente: _____	
Veterinario: ASL [] specificare quale _____	Libero professionista []
Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [] specificare quale _____	
Comune: _____	Provincia: _____
Via*: _____	n _____
Telefono: _____	Fax: _____
E-mail: _____	Cellulare _____

2. Materiale inviato:


Carcassa/e [] n° _____	Contenuto gastrico []	Vomito []
Organo/i [] specificare quale/i _____		
Altri liquidi organici [] specificare quale/i _____		

3. Dati del proprietario dell'animale

Nome e Cognome*: _____	
Via: _____	Comune: _____
Provincia: _____	Telefono: _____
* se animale randagio o selvatico specificare il comune o l'Ente	


4. Luogo di ritrovamento

Comune: _____	Località: _____
Via: _____	n _____
Zona: urbana [] agricola [] boschiva [] privata [] altro _____	
Coordinate geografiche: WGS84 [] EDI50 [] GAUSS BOAGA [] Altro _____	
Latitudine N _____	Longitudine E _____
(In caso di assenza di rilevamento tramite GPS, utilizzare Google Maps o Google Earth e indicare le coordinate che compaiono alla base dell'immagine. Indicare alla voce altro quale dei due programmi è stato usato.	
E' il primo rinvenimento?	SI [] NO []
Ci sono state altre segnalazioni nella stessa area?	SI [] NO []
Se sì, quando sono avvenute? Ultima settimana []	Ultimo mese []
Mesi fa []	Anni fa []
ASL di riferimento del luogo del sospetto avvelenamento: _____	



5. Specie animale e anamnesi

Specie animale: _____			
Età: cucciolo (≤ 6 mesi) [] sub-adulto (7-18 mesi) [] adulto (> 18 mesi) []			
Sesso: maschio [] femmina []			
Tatuaggio o microchip: NO [] SI [] N°: _____ (se previsto dalla normativa)			
Quando è stato visto l'animale vivo prima del ritrovamento?			
0 - 2 ore []	3-6 ore []	7-12 ore []	> 12 ore []
A quando risale l'ultimo pasto dell'animale prima della morte?			
0 - 2 ore []	3-6 ore []	7-12 ore []	> 12 ore []
Cosa mangia abitualmente l'animale ?			
Mangime secco []	Mangime umido []	Altro [] (specificare) _____	
Dove vive l'animale ?			
In casa []	In giardino []	Libero []	Altro [] _____
Numero di animali coinvolti _____			
È stata trovata un'esca/boccone nelle vicinanze dell'animale? SI [] NO []			
Se raccolta e inviata, riempire la scheda per sospetta esca avvelenata (sezione B).			
Anamnesi: _____			
Sconosciuta [] Trovato morto [] Trovato vivo []			
Sintomatologia (da riempirsi a cura del veterinario richiedente):			
[] Ipertermia	[] Scialorrea	[] Vomito	[] Diarrea
[] Ipotermia	[] Convulsioni	[] Tremori	[] Incoordinazione
[] Tachipnea	[] Brachipnea	[] Tachicardia	[] Bradicardia
[] Polidipsia	[] Perdita di sangue dagli orifici naturali		
[] Ottundimento del sensorio	[] Aggressività/irrequietezza		
Altro _____			
Terapia praticata (specificare i farmaci che sono stati utilizzati):			
[1] _____	[2] _____		
[3] _____	[4] _____		
[5] _____	[6] _____		
È stato utilizzato del carbone attivo? SI [] NO []			
È stata fatta la lavanda gastrica? SI [] NO []			
Se sì, è stata inviato il contenuto gastrico per la ricerca di tossici? SI [] NO []			
Negli ultimi 15 giorni sono stati effettuati trattamenti in casa, nel giardino o nell'orto con fitosanitari, insetticidi, lumachicidi o altre sostanze potenzialmente tossiche? SI [] NO []			
Se sì, indicare quale o quali sostanze sono state usate:			
[1] _____	[2] _____		
[3] _____	[4] _____		



Si ritiene essere un avvelenamento: **accidentale**¹ [] **doloso**² [] **non saprei** []

¹ Dovuto ad uso improprio o involontario di sostanze tossiche (per es. linciacidi, raticidi, ecc.)

² Il tossico è stato utilizzato volontariamente per avvelenare l'animale

6. Tossico sospetto

In base ai dati anamnestici e/o clinici, si richiede la ricerca della seguente sostanza tossica :

anticoagulanti [] pesticidi [] metaldeide [] stricnina []

fosforo di zinco [] altro [] (specificare) _____

DATA

FIRMA e TIMBRO DEL VETERINARIO
RICHIEDENTE

FIRMA DEL RESPONSABILE
DELL'ANIMALE



16-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 165

SEZIONE B - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO BOCCONE/ESCA

SOSPETTO AVVELENAMENTO

1. Dati di chi ha ritrovato l'esca

Nome e Cognome: _____	
Comune: _____	Provincia: _____
Via: _____ n _____	
Telefono: _____	Fax: _____
E-mail: _____	Cellulare: _____

2. Dati del medico veterinario

Nome e Cognome veterinario richiedente: _____	
Veterinario: ASL <input type="checkbox"/> specificare quale _____	Libero professionista <input type="checkbox"/>
Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) <input type="checkbox"/> specificare quale _____	
Comune: _____	Provincia: _____
Via: _____ n _____	
Telefono: _____	Fax: _____
E-mail: _____	Cellulare _____


3. Dati località di ritrovamento

Comune: _____	Provincia: _____
Località: _____	
Via: _____ n _____	
Zona: <input type="checkbox"/> urbana <input type="checkbox"/> agricola <input type="checkbox"/> boschiva <input type="checkbox"/> privata <input type="checkbox"/> altro _____	
Coordinate geografiche: WGS84 <input type="checkbox"/> EDI50 <input type="checkbox"/> GAUSS BOAGA <input type="checkbox"/> Altro _____	
Latitudine N _____	Longitudine E _____
E' il primo rinvenimento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Ci sono state altre segnalazioni nella stessa area?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se sì, quando sono avvenute? Ultima settimana <input type="checkbox"/>	Ultimo mese <input type="checkbox"/> Mesi fa <input type="checkbox"/>
ASL di riferimento del luogo del sospetto avvelenamento*: _____	
Rinvenuta:	
in prossimità di uno più animale/i morto/i o con sintomatologia sospetta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
nell'ambiente:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Numero di esche rinvenute: _____	

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

— 14 —



**Sezione A Modulo di conferma/non conferma del sospetto
avvelenamento sulla base della necropsopia**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Data __/__/20__

Al:

Sindaco del comune di _____

Fax/PEC: _____

Servizi Veterinari ASL di _____

Fax/PEC: _____

Medico veterinario segnalante _____

Fax/PEC: _____

Procura della Repubblica* di _____

Fax/PEC: _____

SI COMUNICA

che sulla base dell'esame anatomico-patologico eseguito sul campione con N. _____, il cui rapporto di prova si allega in copia:

[1] IL QUADRO ANATOMOPATOLOGICO NON ESCLUDE IL SOSPETTO DI
AVVELENAMENTO E SONO IN CORSO ESAMI DI LABORATORIO

[2] IL QUADRO ANATOMOPATOLOGICO NON CONFERMA IL SOSPETTO
AVVELENAMENTO

Firma

* inviare solo nel caso in cui venga barrata la casella [1]



16-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 165

Sez. B Modulo di comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze tossiche

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Data __/__/20__

Al:

Sindaco del comune di _____

Fax/PEC: _____

Servizi Veterinari ASL di _____

Fax/PEC: _____

Medico veterinario segnalante _____

Fax/PEC: _____

Procura della Repubblica* di _____

Fax/PEC: _____

* inviare solo nel caso di conferma

SI COMUNICA

che sulla base dell'esame tossicologico eseguito sul campione di

Carcassa [] Contenuto gastrico/vomito []

Organi interni [] Altro []

con N. _____, il cui rapporto di prova si allega in copia, la presenza di sostanze tossiche/nocive è _____

FIRMA DEL VETERINARIO

— 16 —



Sez. C Modulo di comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Data ___/___/20___


Al:**Sindaco del comune di** _____**Fax/PEC:** _____**Servizi Veterinari ASL di** _____**Fax/PEC:** _____**Medico veterinario segnalante** _____**Fax/PEC:** _____**Procura della Repubblica di** _____**Fax/PEC:** _____**SI COMUNICA**

che sulla base dell'esame ispettivo eseguito sul campione di esca/boccone con N. _____, il cui rapporto di prova si allega in copia, si conferma la presenza di sostanze nocive.

FIRMA

16A05143

— 17 —



**Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2****Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*****(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017)***

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Capo I***Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione*****Art. 1*****(Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe)***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) identificazione: inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;
 - b) anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata anagrafe: banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione dei cani, dei gatti e dei furetti presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento della banca dati nazionale;
 - c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale identificato, non presente in anagrafe, e del suo proprietario;
 - d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;
 - e) cessione: cambio di proprietà di un animale;
 - f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale in ambito infraregionale o all'estero;
 - g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dall'ATS per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo le disposizioni del presente regolamento;
 - h) anagrafe a priori dei microchip: elenco dei codici identificativi dei microchip assegnati ai medici veterinari accreditati e alle ATS inserito in anagrafe, per esigenze di tracciabilità, da parte dei distributori o dei fornitori di microchip registrati presso il Ministero della Salute;
 - i) colonia felina: uno o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che vi sia la detenzione da parte di persona alcuna.
2. All'anagrafe devono essere iscritti:
 - a) tutti i cani presenti sul territorio regionale;
 - b) i gatti destinati al commercio;
 - c) i gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, identificati in occasione della sterilizzazione o di altri interventi che permettano l'inoculazione di microchip.
3. All'anagrafe possono essere iscritti:
 - a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
 - b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.
4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari

liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.

5. I medici veterinari delle Agenzie per la tutela della salute (ATS) o i medici veterinari liberi professionisti accreditati possono applicare sugli animali di cui ai commi 2 e 3 soltanto microchip dei quali siano stati inseriti nell'anagrafe a priori i relativi codici identificativi.

6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe deve essere contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avvenire entro la stessa giornata.

7. L'iscrizione in anagrafe di un animale compete soltanto ai medici veterinari o agli operatori delle ATS, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

8. I cani devono essere identificati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita ed i gatti di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione deve comunque avvenire prima della cessione a qualunque titolo.

9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non iscritti in anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 2

(Registrazioni in anagrafe)

1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione devono essere registrate almeno le seguenti informazioni:

- a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
- b) segnalamento dell'animale;
- c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
- d) luogo di detenzione;
- e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.

2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale devono avvenire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:

- a) medici veterinari o operatori delle ATS;
- b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
- c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
- d) comuni;
- e) fornitori o distributori di microchip;
- f) altri soggetti, secondo le modalità definite dalla competente direzione generale regionale, in funzione di esigenze specifiche.

4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari o da operatori delle ATS, dai medici veterinari liberi professionisti accreditati e dai comuni che hanno ottenuto le credenziali per l'accesso all'anagrafe, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.

5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati. L'inserimento in anagrafe di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

6. L'inserimento in anagrafe a priori dell'elenco dei codici identificativi dei microchip per l'identificazione degli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, venduti a ciascuna ATS e a ciascun medico veterinario libero professionista accreditato deve essere effettuato dai distributori o fornitori di microchip.

Art. 3

(Accreditamento dei medici veterinari)

1. Ai fini dell'accREDITamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al dipartimento veterinario dell'ATS.
2. L'accREDITamento di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip già registrati nell'anagrafe a priori, per gli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;
 - d) al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. L'accREDITamento consente di operare sull'intero territorio regionale.
4. L'ATS sospende l'accREDITamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza l'ATS può revocare l'accREDITamento.

Art. 4

(Accesso all'anagrafe)

1. L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento preposti alla registrazione dei dati e ai soggetti di cui all'articolo 107, comma 6, lettera e), e comma 12, lettera c), della l.r. 33/2009 preposti allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
2. Gli utenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) che intendono utilizzare l'anagrafe devono munirsi delle credenziali di accesso mediante richiesta all'ATS di competenza. Gli utenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere e) e f), inoltrano richiesta alla Regione.

Art. 5

(Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)

1. Prima di procedere a qualsiasi registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione devono essere acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe a priori può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari dell'ATS sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.

4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'anagrafe.
5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, deve essere conservata per almeno cinque anni.
6. La funzione "modifica" della scheda anagrafica di un animale deve essere utilizzata esclusivamente per modificare un dato inserito erroneamente e non per registrare qualsiasi variazione di tipo anagrafico.

Capo II

Criteria per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali

Art. 6

(Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione)

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
 - a) fornire un ricovero adeguato;
 - b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
 - c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
 - d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
 - e) consentire la quotidiana, adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
 - f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
 - g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
 - h) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata.
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di una femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.
4. Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e un'adeguata conoscenza della normativa di settore.
5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
6. E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
7. E' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 7

(Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)

1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci.

2. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

Art. 8

(Stallo di animali)

1. Ai fini del presente regolamento, per stallo di animali da affezione s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini.
2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
3. Lo stallo di animali da affezione presso privati cittadini è subordinato a comunicazione scritta al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.
4. Al loro arrivo presso gli stalli e comunque prima di ogni ulteriore movimentazione, gli animali d'affezione devono essere registrati nell'anagrafe regionale.

Art. 9

(Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche)

1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici. In particolare, il trasportatore deve:
 - a) assicurare una ventilazione e una cubatura adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
 - b) utilizzare contenitori idonei e adeguati alla dimensione dell'animale;
 - c) prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio.
2. Gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possano metterne in pericolo la salute.

Art. 10

(Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione)

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

Capo III

Modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà

Art. 11***(Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)***

1. Il dipartimento veterinario dell'ATS, d'intesa con i comuni e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.
2. Il dipartimento veterinario dell'ATS competente o il comune registrano in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti.
3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.
4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina, può essere registrato in anagrafe dal comune o dall'ATS.
5. Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, se consentito dall'ente proprietario, manufatti removibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le ATS e con le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
7. La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento di cui all'articolo 105, comma 7, della l.r. 33/2009.
8. Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
9. Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell'ATS competente. Le trappole non riconoscibili vengono confiscate a cura degli organi di vigilanza.
10. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.

Capo IV***Strutture di ricovero degli animali d'affezione*****Art. 12*****(Registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali d'affezione)***

1. Le strutture di cui all'articolo 13, destinate al ricovero degli animali d'affezione, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione dalle ATS territorialmente competenti, a seguito di presentazione di istanze da parte dei proprietari o legali rappresentanti.
2. L'istanza di registrazione contiene:
 - a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
 - b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
 - c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
 - d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.
3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso.

4. L'istanza di cui al comma 2 deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) che i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività sono conformi a quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) che la persona responsabile è in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione;
 - c) che non vi sono, in capo al proprietario o al legale rappresentante, condanne passate in giudicato per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.
5. La registrazione è soggetta al pagamento di una tariffa all'ATS, secondo il tariffario regionale.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.
7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.
8. Il titolare della struttura presenta al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'ATS. Qualsiasi modifica successiva deve essere segnalata all'ATS territorialmente competente.
9. L'ATS, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione degli animali e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non sono più soddisfatti, può impartire le necessarie prescrizioni e assegnare un termine massimo per il ripristino degli stessi o disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, dandone in ogni caso comunicazione al comune.
10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture già autorizzate dal sindaco e già registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
11. Le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette a autorizzazione del sindaco devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento e registrarsi in anagrafe entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 13

(Strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)

1. Le strutture adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani, altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione. I rifugi non possono ospitare più di duecento cani.
2. Il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
 - a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
 - b) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;
 - c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.
3. Il rifugio è una struttura di cui uno o più comuni o comunità montane dispongono per il ricovero di:
 - a) cani e gatti che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
 - b) cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
 - c) altri animali d'affezione catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.

4. La struttura zoofila è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 o da privati e destinata al ricovero principalmente a scopo di adozione o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
5. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà.
6. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
7. La struttura amatoriale è una struttura presso la quale un soggetto privato ospita, senza scopo di lucro, cani, gatti ed altri animali d'affezione, anche di proprietà altrui.
8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione.
9. L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà.
10. L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto.

Art. 14

(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:
 - a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
 - b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
 - d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
 - e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
 - f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
 - g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
 - h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
 - i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
 - j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
 - k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.
2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nell'allegato B, tabella 1.

Art. 15***(Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)***

1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nell'allegato B, tabella 2.
2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nell'allegato B, tabella 4.
3. Le superfici minime delle gabbie per cani e gatti per il ricovero inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nell'allegato B, tabella 5. In ogni caso gli animali devono potersi coricare, alzarsi e accudire se stessi. Se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.

Art. 16***(Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)***

1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 13, commi da 2 a 9, sono elencati nell'allegato B, tabella 3.
2. Ogni struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che, in funzione della tipologia della struttura stessa e del numero di animali, sono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 e che individui:
 - a. il responsabile della struttura;
 - b. il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.
3. Il manuale di cui al comma 2 deve essere disponibile presso la struttura.
4. La gestione del rifugio può essere demandata dai comuni, singoli o associati, o dalle comunità montane ad associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti; le strutture devono essere ubicate entro 30 chilometri dal comune appaltante. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo per favorire adozioni e affidamenti degli animali.
5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile, collocate in zone erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. Tali zone devono essere in numero e di dimensioni sufficienti a soddisfare le esigenze di movimento di tutti i cani ospitati nella struttura. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6.

Art. 17***(Strutture polifunzionali)***

1. Le diverse strutture adibite a ricovero di animali d'affezione possono coesistere purché siano separate, sia fisicamente che funzionalmente, e ciascuna di essa disponga dei requisiti richiesti. E' consentito l'uso in comune di

strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 16, comma 2.

Art. 18
(Oasi felina)

1. Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere affidati in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.
2. Le oasi feline possono essere chiuse, ovvero completamente recintate, o aperte se dotate di appositi varchi che consentono l'uscita dei felini.
3. Tutti i gatti presenti nell'oasi devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.
4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:
 - a) recinzione antiscavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;
 - b) superficie calpestabile minima di 10 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;
 - c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
 - d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
 - e) lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
 - f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
 - g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
 - h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
 - i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.
5. Nell'oasi felina aperta la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.
6. Il responsabile dell'oasi felina deve assicurare la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario e la presenza esclusiva di gatti sterilizzati.

Art. 19
(Registro)

1. Chiunque gestisce strutture destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:
 - a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
 - b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificativi individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.
2. Nei rifugi l'identificativo individuale deve essere applicato agli animali di qualunque specie.

3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.
4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Capo V

Procedure di cattura dei cani vaganti e di affido e cessione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio

Art. 20

(Cattura dei cani vaganti)

1. L'ATS assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell'operatore e dell'animale stesso.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al dipartimento veterinario dell'ATS, fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro o consegnandolo al canile sanitario.
3. Il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Nel caso in cui non sia stata presentata la denuncia di furto o smarrimento, il proprietario è tenuto ad assolvere l'adempimento.
4. Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile, il medico veterinario libero professionista accreditato avvisa il comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il dipartimento veterinario dell'ATS, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo dell'avvenuto ritrovamento.
5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario, mentre detentore è il canile sanitario.
6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario che deve provvedere al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'ATS dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento. Il cane non ritirato nei tempi dovuti può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 21.
7. Le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono determinate dal direttore generale dell'ATS secondo criteri di rimborso analitico delle prestazioni rese o sulla base di un rimborso forfettario.
8. In caso di mancato ritiro, il cane è trasferito al canile rifugio competente in base alla residenza del proprietario dell'animale.
9. Qualora si tratti di proprietario residente in ATS diversa da quella di cattura, l'ATS che ha in carico il cane provvede al suo trasferimento presso il canile sanitario dell'ATS di residenza del proprietario o presso un canile rifugio indicato dalla medesima ATS. Le spese per la cattura, il mantenimento, eventuali interventi sanitari e per il trasporto dell'animale sono direttamente addebitate al proprietario del cane stesso.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

Art. 21

(Affido temporaneo e definitivo degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio)

1. Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
2. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i rifugi possono essere affidati solo a privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
3. L'animale può essere affidato già sterilizzato oppure con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione.
4. E' vietato l'affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.
5. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere affidati, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
6. L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal d.p.r. 320/1954 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
 - b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario;
 - c) l'affidatario deve avere residenza o sede in Italia.
7. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i rifugi possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica del ritrovamento dell'animale all'avente titolo. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.
8. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A.
9. L'ATS e il comune effettuano controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni per l'affido di animali dei canili sanitari o dei rifugi. Qualora si riscontri l'inosservanza delle disposizioni di cui al Capo II può essere revocato l'affido.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.

Capo VI

Accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate

Art. 22

(Criteri di accesso)

1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.

2. E' facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art. 23

(Condizioni minime per l'accesso degli animali)

1. I cani devono essere:
 - a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
 - b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.
2. I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
3. I conduttori, in particolare, devono:
 - a) essere maggiorenni e in grado avere il pieno controllo dell'animale;
 - b) munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
 - c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
 - d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
 - e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
 - f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

Capo VII

Criteria per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità

Art. 24

(Cani di assistenza)

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
2. I cani d'assistenza devono seguire un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International guide dog federation (IGDF) o dall'Assistance dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri prodotti della normazione, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
3. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
4. Il detentore è tenuto ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.


Capo VIII

Disposizione finale

Art. 25**(Norma di rinvio)**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 112, comma 2 della l.r. n.33/2009.

Art. 26**(Abrogazione)**

1. E' abrogato il regolamento regionale 5 maggio 2008, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione))(1). 

Allegati omissis

NOTE:

1. Si rinvia al r.r. 5 maggio 2008, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia



Deliberazione Giunta Regionale n. 209 del 27/06/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione - Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Il Presidente Caldoro

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge 14 agosto 1991, n. 281 recante: "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" prevede, all'art. 3, che le Regioni provvedono a disciplinare la materia con propria legge;
- b. che la Regione Campania ha emanato la Legge Regionale n°16 del 24 novembre 2001 dal titolo "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";
- c. che dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2001 sono intervenuti i seguenti atti normativi in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo:
 - c.1 DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
 - c.2 DPCM 28 febbraio 2003 "Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy" del 6 febbraio 2003;
 - c.3 Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 "Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina";
 - c.4 Legge 4 novembre 2010, n. 201 " Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
 - c.5 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione", il cui recepimento entro il 31 marzo 2014 nel proprio ordinamento rappresenta un obbligo per le Regioni;

RITENUTO necessario

- a. recepire il citato Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 sull'identificazione e la registrazione degli animali d'affezione;
- b. modificare la L.R. 16/2001 per adeguarne i criteri alle norme intervenute successivamente all'emanazione della Legge stessa, nonché per adeguarla a principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo che incidano favorevolmente:
 - b1. sulla regolamentazione dell'Anagrafe Canina attraverso la Banca Dati Regionale on line;
 - b2. sulla definizione delle competenze specifiche delle AA.SS.LL., dei Comuni e delle Comunità Montane;
 - b3. sulla definizione dei requisiti tecnico strutturali dei canili pubblici e privati;
 - b4. sugli obblighi dei possessori di cani a scopo di commercio;
 - b5. sulle attività sanzionatorie;

PRESO ATTO

- a. del disegno di legge ad oggetto: "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" elaborato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa, unitamente alla relazione illustrativa;

ACQUISITO

- a. il parere favorevole espresso con nota prot. 18744/UDCP/GAB/UL del 19/11/2013 dell'Ufficio Legislativo della Presidenza sul disegno di legge allegato alla presente deliberazione, integrato con il parere di conformità del disegno di legge all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione", reso con nota prot. 21212/UDCP/GAB/UL del 23/12/2013;

b. parere favorevole, con osservazioni, reso dall'Ufficio VIII della Presidenza con nota prot. 21227/UDCP/GAB/Uff.VIII del 24/12/2013;

RITENUTO necessario

a. recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione";

b. adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, il predetto disegno di legge cui sono state apportate le modifiche conformi alle osservazioni dell'Ufficio VIII della Presidenza;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di **recepire** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione", allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di **approvare**, quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge ad oggetto: "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*", allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di **trasmettere** il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:

- ✓ Consiglio Regionale;
- ✓ Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- ✓ Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Rep. Atti n. 5/20 del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

Considerati:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;
- la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";
- l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* e, in particolare, l'articolo 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'articolo 4 "Sistema di identificazione dei cani";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n.52;
- l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;
- che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;
- l'articolo 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;
- che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

SI CONVIENE

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:
 - a. istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
 - b. che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - c. che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - d. che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
 - e. il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;
 - f. l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di 30 giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.
2. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonché assicurarne la tracciabilità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- a. promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con *microchip* di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
 - b. adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del *microchip* sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità:
 - b.1. applicazione del *microchip* contestualmente, o in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
 - b.2. rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del *microchip*, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà;
 - b.3. verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
 - b.4. informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio
 - c. a garantire l'interoperabilità tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:
- a. i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto;
 - b. i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di *microchip* ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
4. Il Ministero della salute si impegna a:
- a. istituire un registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti;
 - b. stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

P. Gnudi

[Handwritten signature]

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, promuove e disciplina ogni utile iniziativa per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione Campania, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), promuove il controllo del randagismo per realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre agli enti e alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) animali randagi: gli animali d'affezione vaganti sul territorio e che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
 - c) animale selvatico: ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;
 - d) animale sinantropo: ogni animale che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l'uomo, dal quale oramai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari;
 - e) proprietario di un animale d'affezione: chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico;
 - f) detentore di un animale d'affezione: colui che, nell'adempimento di un contratto, detiene l'animale per conto del proprietario;
 - g) prestazioni sanitarie di primo livello: tutte le attività di anagrafe, sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso erogate anche in regime di ricovero o di *day hospital* rese dalle aziende sanitarie locali (AASSLL) in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;
 - h) prestazioni sanitarie di secondo livello: tutte le attività di diagnostica specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di

day hospital rese dalle AASSLL in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;

- i) maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abituaria, procurata fame o sete, gli incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, gli eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, determinare condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

Art. 3

Responsabilità e doveri dei proprietari e detentori di animali d'affezione

1. I proprietari e detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza e in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) assicurare la rimozione delle deiezioni del proprio animale dal suolo pubblico.
2. I proprietari e detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.
3. Il proprietario di un cane iscritto alla banca dati regionale anagrafe canina e felina di cui all'articolo 5 che per gravi motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad un canile pubblico o convenzionato.
4. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

Art. 4

Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991.
2. E' vietato:
 - a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a comportamenti, a fatiche e a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
 - b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
 - c) abbandonare i cani, i gatti e qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio;
 - d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;

- e) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli animali;
- f) lasciare cronicamente incustoditi gli animali d'affezione per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
- g) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
- h) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici);
- i) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
- j) cedere o vendere animali d'affezione ai minorenni;
- k) il commercio in forma ambulante di animali d'affezione.

Art. 5

Banca dati regionale anagrafe canina e felina

1. E' istituita la banca dati regionale anagrafe canina e felina, di seguito "banca dati", alla quale il proprietario, residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
2. L'iscrizione è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla nascita. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.
3. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
4. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati segnaletici del cane e il codice del microchip assegnato.
5. L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
6. L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSLL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 12, comma 6, lettera d). Le AASSLL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali.
7. I cani randagi catturati sul territorio comunale sono registrati dall'ASL a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso struttura privata convenzionata, il titolare di detta struttura risulta il detentore.
8. L'operazione di applicazione del microchip, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in banca dati, in qualità di atto medico veterinario è effettuato:
 - a) dai veterinari pubblici;
 - b) dai veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.
9. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare. Se il tatuaggio risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a fare impiantare il microchip identificativo.

10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL:
 - a) la variazione della propria residenza o domicilio entro quindici giorni dall'evento;
 - b) il trasferimento di proprietà del cane entro quindici giorni dall'evento;
 - c) lo smarrimento del cane entro cinque giorni dall'evento;
 - d) il decesso del cane, entro cinque giorni dall'evento.
11. I servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.
12. I veterinari libero professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono accreditati dalla Regione secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.
13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
14. I proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati regionale anagrafe canina e felina. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.
15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.
16. E' vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:
 - a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 14;
 - b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, accreditato dalla Regione per l'accesso alla banca dati.
17. Agli adempimenti previsti per l'istituzione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 6

Competenze delle aziende sanitarie locali

1. I servizi veterinari delle AASSLL:
 - a) predispongono ed effettuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
 - b) promuovono e attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
 - c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 7. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dalla ASL e dal comune;
 - d) assicurano la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai canili nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
 - e) espletano la gestione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
 - f) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;
 - g) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti,

- su chiamata delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario;
- h) implementano nella banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip e le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
 - i) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione dei dati nello specifico sistema informativo regionale;
 - j) promuovono e partecipano a iniziative promosse da Regione, province, Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), comuni, comunità montane, ordini veterinari provinciali, università, enti o associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale in materia di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite e il non abbandono.
2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di primo livello ed erogano prestazioni di secondo livello anche attraverso il ricorso al centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV).
 3. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AASSLL rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognevoli di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.

Art. 7

Competenze dei comuni e delle comunità montane

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono:
 - a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili pubblici, se non gestiti dal comune, sono affidati in gestione mediante convenzione alle associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 16;
 - b) a convenzionarsi con canili privati e con canili gestiti da associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 16, se il comune è sprovvisto di canile municipale. Tali strutture convenzionate possiedono tutte le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3;
 - c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AASSLL;
 - d) a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g);
 - e) ad aggiornare i servizi veterinari delle AASSLL sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;
 - f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati;
 - g) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica

- di diritto privato), in materia di protezione degli animali;
- h) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina.
- i) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.
2. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

Art. 8

Canili municipali e canili privati

1. La Regione, d'intesa province e comuni, promuove la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti.
2. Il dimensionamento e il numero di canili municipali è rapportato alla popolazione di cani presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.
3. La realizzazione e la riqualificazione dei canili municipali tiene conto delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) un reparto contumaciale isolato, dotato di un numero di box singoli pari al 10 per cento del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo, l'altra, all'isolamento di quelli ammalati;
 - b) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
 - c) un apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto;
 - d) i box che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area totale di:
 - 1) 2 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi);
 - 2) 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8 chilogrammi);
 - 3) 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 15 chilogrammi);
 - 4) 6 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi);
 - e) i box che accolgono più animali rispettano le misure di cui alla lettera d) a seconda del numero e del tipo dei animali ivi ospitati.
4. I locali del canile hanno pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, nonché pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, con spigoli e angoli arrotondati.
5. I box di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono facilmente lavabili e disinfettabili, hanno un adeguato sistema di drenaggio delle acque e delle deiezioni e sono realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, quelle di ventilazione e areazione.
6. La progettazione, oltre le specifiche tecniche, tiene conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti anche attraverso la previsione di aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box nonché di ricoveri multipli per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.
7. I canili privati possiedono le caratteristiche tecniche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Queste sono

- applicabili, ad esclusione di quelle di cui al comma 3 lettera d), anche nel caso di canili sedi di attività di commercio di animali da compagnia conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*) recepito dalla Giunta regionale della Campania con la deliberazione 12 maggio 2006, n. 593.
8. Il titolare del canile privato, ancorché gestito da associazione protezionistica iscritta all'albo regionale, affida la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista che si fa carico della gestione sanitaria dello stesso.
 9. Le strutture adibite al ricovero temporaneo o permanente di cani sono fornite di apposito registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario della ASL territorialmente competente, che contiene almeno le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane.
 10. I cani ricoverati nei canili municipali, nei canili privati, convenzionati, gestiti da associazioni protezionistiche sono identificati con microchip e iscritti nella banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Per ogni cane è prevista una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero.
 11. La ricettività massima di ogni struttura pubblica o privata, ossia il numero massimo di animali che può ospitare, è indicata sull'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
 12. Le strutture di cui al comma 9 sono fornite di personale per il governo degli animali in numero adeguato e dotato di esperienza sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.
 13. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, i privati e le associazioni protezionistiche presentano alle AASSLL territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento dei canili alle indicazioni previste dal presente articolo. Il termine ultimo dei lavori di adeguamento avviene entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Controllo del randagismo

1. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati e restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 5 oppure non identificato, ma riconosciuto dal proprietario, previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile.
2. Il cane randagio, catturato a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, è ricoverato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati. Il servizio veterinario dell'ASL competente sul luogo di cattura provvede all'applicazione del microchip, alla sterilizzazione e alla registrazione in anagrafe in carico al comune ove il cane è stato catturato.
3. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato con l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5. Trascorsi sessanta giorni dalla cattura i cani possono essere destinati all'adozione.
4. Gli animali dei rifugi municipali, dei canili privati convenzionati con i comuni, dei canili privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti, sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione.
5. E' istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le

adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento.

Art. 10

Cani di quartiere

1. Se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e dall'articolo 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere sono accertate dal servizio veterinario dell'ASL, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 16, al sindaco competente che riconosce i cani idonei e ne informa la cittadinanza.
3. I cani di quartiere sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani di quartiere sono iscritti nella banca dati a nome del comune di appartenenza.

Art. 11

Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle istituzioni.
2. E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dai luoghi dove abitualmente essi vivono i singoli gatti o le colonie feline in libertà.
3. Le colonie feline sono censite e monitorate dai servizi veterinari delle AASSLL anche per attuare eventuali piani di contenimento delle nascite mediante programmi di sterilizzazioni predisposti dal sindaco.
4. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL, anche con medici veterinari convenzionati, in attuazione dei piani di cui al comma 3. I gatti sterilizzati sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in banca dati e intestati al sindaco del comune di cattura.
5. I gatti in libertà sono soppressi solo nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1.
6. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 16, cui compete in occasione dei piani di sterilizzazione l'onere di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e di rimmetterli nella colonia di provenienza. I privati cittadini e le associazioni che ai sensi del presente comma gestiscono colonie di gatti sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza avvalendosi dell'opera di medici veterinari, nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

Art. 12

Trasporto e vendita di animali d'affezione

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, avviene in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.
3. A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche:
 - a) la privazione di cibo o di acqua;
 - b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;

- c) la ventilazione inadeguata;
 - d) l'esposizione alle intemperie;
 - e) la costrizione in ambienti non igienici.
5. E' fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita se si determina almeno una delle condizioni di cui al comma 4.
 6. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:
 - a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip;
 - b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali presso l'esercizio o l'allevamento e renderlo disponibile al controllo degli organi predisposti;
 - c) vendere o cedere gli animali previa certificazione di buona salute, valida cinque giorni, rilasciata da un medico veterinario;
 - d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;
 - e) effettuare, in conformità all'articolo 5, comma 10, la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro quindici giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio.
 7. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) del comma 6 è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite.
 8. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla pre-registrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati.

Art. 13

Educazione e formazione

1. La Regione e le province promuovono, in collaborazione con le AASSLL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, gli enti e le associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto e alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.
3. La Regione attua entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le AASSLL, con le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AASSLL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Art. 14

Contributi regionali

1. La Regione eroga ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.
2. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 7, comma 1, contributi finalizzati ad attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché al risanamento e alla costruzione dei rifugi municipali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede con:

- a) quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 281 del 1991, istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
 - b) fondi regionali.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:
- a) consistenza della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
 - b) distribuzione della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
 - c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna provincia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono comuni, comunità montane e ASL competenti per territorio.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 15

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge, i comuni, singoli o associati e le comunità montane, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato).
2. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione e secondo programmazione redatta dai servizi veterinari delle AASSLL.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 16, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila sono in possesso di un attestato di partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

Art. 16

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono quelle costituite con atto pubblico e che operano nella Regione da almeno tre anni.
3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta, certificata dai servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti per sede di attività.
4. Ciascuna associazione presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, alla Regione per il tramite della ASL competente sulla sede legale, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario della ASL. In assenza di attività l'associazione è cancellata dall'albo regionale.

5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

Art. 17

Manifestazioni popolari

1. I comuni autorizzano lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competenti solo se:
 - a) la pista delle corse è ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara è delimitato con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art. 18

Tecniche di pet-therapy e cimiteri

1. Le strutture da dedicare alle attività *pet-therapy* sono dotate di idonei spazi ed aree da destinare agli animali. L'attivazione delle attività di *pet-therapy* è soggetta a comunicazione al servizio veterinario dell'ASL che valuta l'idoneità della struttura in relazione alle specie animali da utilizzare.
2. In caso di impiego di un numero di animali superiore alle cinque unità, la struttura dedicata alle attività di *pet-therapy* è soggetta ad autorizzazione sanitaria del comune ove insiste la struttura ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.
3. La realizzazione di cimiteri per animali da compagnia è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la realizzazione e al gestione dei cimiteri degli animali da compagnia.

Art. 19

Sanzioni e ammende

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
 - b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a g) e da i) a k), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
 - c) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
 - d) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 16, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
 - e) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
 - f) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e all'articolo 12,

- commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- g) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle AASSLL e acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 20

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AASSLL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione triennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
 - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
 - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
 - d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
 - e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale.

Art. 22

Abrogazioni

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

Art. 23

Copertura finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie iscritte nella missione 13 (tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria-Capitolo 7620 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 14.8.91, N. 281) e programma 1 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Capitolo 7621 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo – Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16).

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.



Giunta Regionale della Campania

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO
DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

DISEGNO DI LEGGE: “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

PD 25877



Giunta Regionale della Campania

La modifica della L.R. 16 del 24 novembre 2001, ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, ha lo scopo di adeguarne i criteri alle norme intervenute successivamente all’emanazione della Legge stessa, nonché per inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo.

Si riportano di seguito le principali norme intervenute, i cui contenuti sono stati ripresi nel testo riproposto:

- DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- DPCM 28 febbraio 2003 “Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy” del 6 febbraio 2003;
- Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 “Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina”;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

La normativa più recente, il cui recepimento entro il 31 marzo 2014 nel proprio ordinamento rappresenta un obbligo per le regioni, sono l’Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14/02/2013 “Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina”.

Il testo proposto prevede già l’adeguamento della legge regionale vigente al predetta normativa nazionale.

Nell’ambito di una revisione generale del testo normativo, sono stati aggiornati, essenzialmente, gli articoli di seguito descritti che regolamentano le attività rese dai Servizi Veterinari in materia di prevenzione del randagismo e di anagrafe canina/felina, definiscono le competenze specifiche delle AA.SS.LL., dei Comuni e delle Comunità Montane, identificano i requisiti tecnico-strutturali dei canili pubblici e privati e gli obblighi dei possessori di cani a scopo di commercio, aggiornando anche gli importi delle sanzioni.

L’art. 1, che definisce oggetto e finalità della norma, è stato integrato con la definizione prevista nello Statuto della Regione Campania in merito alla promozione rispetto e riconoscimento dei diritti degli animali, così come previsto dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.

E’ stato inserito, quindi, un articolo (**art. 2**) per la elencazione delle definizioni che uniformano il significato di:

- animale d’affezione o di compagnia, in linea con il DPCM 28 febbraio 2003 recepito con la DGPR 593/06,
- animale randagio, selvatico e sinantropo
- proprietario e detentore di animale d’affezione
- Banca Dati Regionale Anagrafe Canina e Felina (**BDR**), quale sistema informativo on line della Regione Campania per la registrazione dei codici dei microchip identificativi per cani, gatti e furetti
- prestazioni del Servizio Veterinario Pubblico delle AASSLL in favore degli animali senza padrone distinte in I e II livello in relazione alla loro specifica complessità.



Giunta Regionale della Campania

L'art. 3 ad oggetto "Responsabilità e doveri dei proprietari e detentori di animali d'affezione" (ex art. 2) e **l'art. 4** ad oggetto "Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità" sono stati adeguati ai contenuti dell'Accordo Stato/Regioni del 6/2/2003, già recepito con la DGPR 593/06.

L'art. 5, che prevede e regola l'anagrafe canina e felina, è stato aggiornato e modificato in virtù dei contenuti del DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003) e del recente Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013. Nello specifico è stabilita l'identificazione dei cani e dei gatti mediante l'inserimento del microchip superando l'identificazione con tatuaggio. La registrazione degli animali identificati con microchip e tutte le variazioni anagrafiche riferite agli stessi avvengono, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL, nella BDR informatizzata, peraltro oramai già in uso in Regione da diversi anni.

L'obbligo dell'iscrizione in anagrafe del cane da parte del proprietario, è confermato nei 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane; l'obbligo di apposizione del microchip è esteso anche ad i cani con tatuaggio o microchip illeggibile.

L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'ASL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle AASSLL è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 12, comma 6, lettera d). Le AASSLL destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali. Viene specificato, altresì, che l'applicazione del microchip ai cani randagi, catturati sul territorio comunale, continua a permanere gratuita.

In sostanza, fatta eccezione dei rari casi di cessione di cani da privato a privato, il costo dell'applicazione del microchip resta a carico esclusivamente dell'operatore commerciale che, prima della vendita, è tenuto ad identificare i cani e registrarli nella BDR.

Di nuova introduzione è l'opportunità di implementare la BDR anche per i Veterinari liberi professionisti, che sono accreditati dalla Regione secondo modalità applicative da definire con successiva delibera di Giunta regionale.

I proprietari o detentori di gatti e/o furetti possono, su base volontaria ed a pagamento, richiedere l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella BDR.

Di nuova introduzione è l'obbligo, gratuito presso i Servizi Veterinari, di identificazione con microchip, all'atto della sterilizzazione, dei gatti appartenenti alle colonie feline censite, con contestuale registrazione nella Banca Dati Regionale on line dell'Anagrafe Felina, a nome del Sindaco del Comune competente per territorio di provenienza.

Viene introdotto il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati in BDR, nonché di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione per l'accesso alla BDR, recependo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013.

L'art. 6, disciplina le competenze delle Aziende Sanitarie Locali in materia di prevenzione del randagismo e di soccorso agli animali senza padrone e prevede, ad integrazione di quanto stabilito dal testo vigente, che le AASSLL attivano strutture sanitarie per l'erogazione delle prestazioni di I livello, mentre per le prestazioni di II livello è previsto anche il ricorso al Centro di Riferimento



Giunta Regionale della Campania

Regionale di Igiene Urbana Veterinaria istituito con DPGR n. 1940 del 30 dicembre 2009.

È, inoltre, rinviata a successiva delibera di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni di soccorso che le AASSLL devono rendere in favore degli animali senza padrone, anche attraverso il ricorso a collaborazioni interaziendali.

Viene, altresì, resa obbligatoria la verifica di eventuali contrassegni identificativi (tatuaggio o microchip) nelle carcasse di animali d'affezione trovate sulla pubblica via, nonché l'accertamento delle cause relative di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici e contestuale registrazione dei dati, ai fini epidemiologici, nello specifico sistema informativo regionale on line.

E' abolito il punto 2 dell'art. 5 del testo normativo vigente, che prevede l'organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL. Infatti, la Legge Finanziaria dello Stato relativa al 2007, all'art. 829, ha stabilito che detti piani sono predisposti dai comuni ed attuati dalle AASSLL nelle cui competenze rientra la sterilizzazione dei cani senza padrone.

Il d.d.l prevede che le AA.SS.LL assicurano la sterilizzazione e la degenza postoperatoria dei cani senza padrone prima dell'inoltro ai canili, nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse.

Sono state, inoltre, individuate anche le Università degli Studi e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tra gli Enti che promuovono o partecipano ad iniziative in materia di informazione ed educazione per la prevenzione del randagismo.

L'art. 7 disciplina le competenze dei comuni e delle comunità montane ed è stato integrato anche tenendo conto dell'orientamento adottato dalla maggior parte delle amministrazioni degli Enti Locali regionali, che hanno optato nel corso degli ultimi anni prevalentemente per le convenzioni con rifugi privati in alternativa alla costruzione o alla riattazione dei canili pubblici. E' prevista, quindi, la possibilità per i comuni di convenzionarsi con canili privati che, tuttavia, devono possedere tutte le caratteristiche tecnico-strutturali previste per i rifugi pubblici.

E' stato eliminato l'obbligo per i rifugi di nuova costruzione di assolvere alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, essendo il canile sanitario una struttura di competenza delle AASSLL. Infatti, queste ultime devono assicurare l'esecuzione delle sterilizzazioni e la degenza postoperatoria sia dei cani randagi, prima dell'inoltro ai rifugi municipali, che dei gatti liberi delle colonie, prima della reimmissione nelle stesse.

E' stato anche stabilito che i canili pubblici, se non gestiti dal comune, sono gestiti mediante convenzione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.

In linea con la normativa nazionale, è previsto l'obbligo per i Comuni di dotare la Polizia Municipale di lettori per microchip, per consentire al personale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.

I comuni, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL, definiscono la programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività delle strutture di ricovero interne o convenzionate. Ai comuni compete anche assicurare la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dall'ASL e la promozione di campagne di censimento dei cani dei gatti di proprietà, al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina e combatterne, di conseguenza, l'abbandono.

L'art. 8 disciplina i requisiti dei canili sia pubblici che privati. Infatti, ad esclusione delle strutture dedite alle attività di commercio di animali da compagnia, per le quali sono previsti requisiti specifici indicati nel richiamato DPCM del 28/02/03, i rifugi privati devono essere in possesso delle medesime caratteristiche tecnico strutturali previste per i canili pubblici. Una modifica introdotta dal d.d.l. riguarda l'ampiezza del reparto contumaciale che viene rapportata alla capienza massima



Giunta Regionale della Campania

di cani per cui la struttura è autorizzata e non più, quindi, alla quadratura totale dell'area edificata del canile.

Nei canili, pubblici o privati, è previsto l'obbligo della presenza di un ambulatorio veterinario autorizzato a norma di legge superando, quindi, il concetto di medicheria indicata nel testo vigente. Tutte le strutture private devono farsi carico della gestione sanitaria dei cani ricoverati, individuando una direzione sanitaria, affidata ad un medico veterinario.

E' previsto che tutti i canili devono essere dotati di un registro di carico scarico vidimato dalla ASL sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; inoltre tutti i cani ricoverati devono essere identificati con microchip all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella BDR con le modalità indicate all'art. 4. Il d.d.l. prevede per i canili pubblici e privati una fase di transizione della durata di 24 mesi dalla pubblicazione della norma per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla stessa.

All'art 9, che tratta del controllo del randagismo, è stato precisato che l'obbligo della sterilizzazione prima della cessione, riguarda tutti i cani ceduti non solo dai canili pubblici ma anche dai canili privati convenzionati e dai canili privati gestiti da associazioni protezionistiche a privati cittadini o associazioni richiedenti.

L'art. 10 tratta del cane di quartiere, e nel testo modificato l'onere della gestione e della responsabilità dello stesso, attualmente a carico delle associazioni proponenti, viene attribuito al comune di appartenenza.

All'art. 11, che tratta di protezione dei gatti in libertà, è confermato il divieto di spostamento dei gatti liberi dal loro habitat naturale e viene attribuito ai tutori della colonia l'onere della corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della stessa. E' stato inserito, altresì, l'obbligo del censimento e del monitoraggio a cura dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. delle colonie feline anche al fine di valutare e, conseguentemente, attuare eventuali piani di contenimento delle nascite a mezzo di sterilizzazioni.

Nell'art. 12, che tratta di trasporto e vendita di animali d'affezione, è stato chiarito che gli obblighi previsti per i possessori di cani e gatti a scopo di commercio sono estesi anche alla vendita all'ingrosso; inoltre, è stato inserito nel nuovo testo l'obbligo per gli allevatori ed i possessori di cani e gatti a scopo commerciale del possesso di idoneo sistema per la lettura dei microchip al fine di non incorrere in errori all'atto della vendita. Ciò consegue all'obbligo di vendita o cessione di cani ed i gatti, compresi i casi di cuccioli di età inferiore ai 2 mesi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 comma 16, soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale on line della anagrafe canina e felina della Regione Campania.

Gli animali in commercio sono venduti previo rilascio di certificazione veterinaria di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante ha l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

L'articolo prevede, inoltre, il divieto del commercio ambulante degli animali d'affezione e, per i commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione UVAC per gli scambi intracomunitari, prevede uno specifico accreditamento per la pre-registrazione degli animali in arrivo nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina on line.



Giunta Regionale della Campania

L'**art. 13** disciplina le competenze e gli obiettivi delle attività di educazione in materia di benessere degli animali d'affezione ed al rapporto uomo-animale-ambiente, nonché le attività di formazione rivolte al personale dei servizi veterinari delle AASSLL ed al personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

L'**art. 14** definisce modalità, priorità e criteri per l'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati all'attuazione della legge. Il testo del d.d.l. non presenta modifiche al testo vigente se non l'elencazione delle priorità ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.

Con l'**art. 15** sono stati definite le funzioni ed i poteri delle guardie zoofile volontarie addette alla vigilanza della legge. A tali adempimenti, oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 (ex guardie ENPA), sono addette le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale di cui all'articolo 16, nel limite massimo del 10% degli iscritti ed a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione previsto dall'art. 12 comma 4. Le altre figure individuate nel testo vigente sono state eliminate.

All'**art. 16**, che istituisce l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, è stato modificato da uno a tre il numero degli anni di operatività delle associazioni quale requisito per l'iscrizione all'Albo Regionale. E' stata introdotta, inoltre, la cancellazione automatica dell'associazione dall'Albo in assenza di rendicontazione annuale delle attività svolte da inoltrare a cura della stessa alla Regione per il tramite della ASL territorialmente competente.

L'**art. 17**, non presente nel testo vigente, stabilisce le modalità di autorizzazione per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, definendo i requisiti delle aree ad esse destinate. E' stato integrato il testo della legge vigente con quanto stabilito sull'argomento dall'Accordo Stato Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 già recepito in Regione Campania con DGPR 593/06.

L'**art. 18**, che tratta delle tecniche di pet-therapy e dei cimiteri per animali da compagnia, viene anche per tale materia integrato il testo vigente con quanto stabilito dal citato Accordo Stato/Regioni del 6 febbraio 2003.

All'**art. 19** sono state aggiornate le sanzioni ed è stato definito che i relativi importi sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività previste dalla legge.

Con l'**art. 20** è stato riproposta l'indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi e/o inselvaticiti nella formulazione originaria.

Con l'**art. 21** si è introdotta la "clausola valutativa" che prevede una relazione trimestrale della Giunta regionale al Consiglio regionale relativa allo stato di attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. Tale articolo ha di fatto svuotato di competenze la commissione prevista dal testo vigente rientrando nell'ambito delle funzioni delle Commissioni consiliari il confronto con le parti interessate.



Giunta Regionale della Campania

All'art. 22 è prevista l'abrogazione della Legge Regionale del 24 novembre 2001, n. 16.

L'art. 23, *Copertura finanziaria*, identifica le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della legge e già appostate per il corrente esercizio finanziario nella missione 13 (tutela della salute), programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria-Capitolo 7620 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo - Legge 14.8.91, N. 281) e programma 1 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Capitolo 7621 tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo – Legge regionale 24 novembre 2001, n. 16).



Giunta Regionale della Campania

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO
DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

DISEGNO DI LEGGE: “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.



Giunta Regionale della Campania

Il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di adeguare i criteri sanciti dalla L.R. 16 del 24 novembre 2001, “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, alle norme intervenute successivamente all’emanazione della Legge stessa, nonché per inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo.

Il quadro normativo di riferimento relativo alla materia in questione è il seguente:

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 ad oggetto “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- DPCM 28 febbraio 2003 “Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy” del 6 febbraio 2003;
- Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 “Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina”;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di “identificazione e registrazione degli animali d’affezione”.

La copertura finanziaria del disegno di legge resta quella già assicurata nel bilancio regionale per l’attuazione della vigente L.R. n. 16/2001, non prevedendo il d.d.l. oneri aggiuntivi rispetto alla norma che si va ad abrogare. Nello specifico alle regioni sono assegnate quote del fondo ministeriale individuato dalla Legge 281/1991 (art. 9), previo riparto del Ministro della Salute sulla base di parametri predefiniti relativi alla consistenza della popolazione canina ed ai dati di attività delle AASSLL in materia di prevenzione del randagismo. previste dalle leggi regionali attuative della legge quadro nazionale.

Trattandosi di attività del Servizio Sanitario Nazionale inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza è prevista anche parte della quota accentrata del FSR per quegli adempimenti rientranti nelle attività istituzionali delle AASSLL.

Dette risorse vincolate sono appostate nel bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario nella missione 13 “tutela della salute”, programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” e programma 01 “servizi sanitari regionali – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” nei capitoli della spesa nn. 7620, e 7621 correlati, rispettivamente, ai capitoli dell’entrata 430, 2740 e 166.

Il d.d.l. specifica l’assenza di oneri finanziari aggiuntivi per l’attuazione della legge, oltre alle risorse già iscritte nel corrente esercizio finanziario.

Il Responsabile dell’U.O.D.
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Dott. Paolo Sarnelli



Regione Campania
Gabinetto del Presidente

Ufficio VIII - Rapporti con il Parlamento e funzioni
di cui all'articolo 25, commi 3 e 4, della L.R. 7/2002

Prot. n. 21227 / UDCP/GAB/Uff. VIII del 24 dicembre 2013

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

AL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
e, p.c.

-AL CAPO DI GABINETTO

-AL D.G. PER LA SALUTE ED IL
COORDINAMENTO DEL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE

-AL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.D
PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA

LORO SEDI

Oggetto: schema di disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo". Osservazioni

E' stato esaminato lo schema di disegno di legge regionale in esame e, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della L.R. n. 7/2002, si rappresenta quanto segue:

sullo schema di provvedimento si esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 5 si preveda il seguente comma aggiuntivo: "16-bis. Agli adempimenti previsti per l'istituzione e la gestione della banca dati di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.";
- 2) all'articolo 14, comma 1, si preveda, dopo le parole: "comunità montane" l'inserimento delle seguenti: ",nei limiti delle disponibilità di bilancio,";
- 3) all'articolo 23, comma 1, si sopprimano le parole: "per il corrente esercizio finanziario".

Verifica dell'Ufficio VIII "Rapporti con il Parlamento e Funzioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4, della LR 7/2002", ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 3, della LR 7/2002.

Il dirigente dell'Ufficio VIII
Dr. Fabrizio Grauso

Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47**Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione**

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo [Speciale 27 - 12 -2013, n. 127](#)).

Art. 1**Finalità**

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.
4. Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
 - b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip);
 - c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
 - d) Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
 - e) Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscritta all'apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione;
 - f) Attività di toelettatura: esercizio commerciale, dove l'animale staziona per il solo tempo necessario all'esercizio delle operazioni di toelettatura;
 - g) Autorità sanitaria locale: il Sindaco;
 - h) Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l'integrità fisica e/o psichica di un essere umano o di altro essere vivente, cane od altro animale;
 - i) Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;
 - j) Colonia felina: gruppo di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo;
 - k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione;
 - l) Gattaro: gestore delle colonie feline;
 - m) Gatto in libertà: gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
 - n) Identificazione: processo di riconoscimento dell'animale attraverso l'inserimento di un transponder;

- o) Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P. iscritto all'Albo dei "veterinari riconosciuti" della Regione Abruzzo;
- p) Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;
- q) Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;
- r) Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d'affezione;
- s) Servizio Veterinario ASL: i Servizi veterinari di Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- t) Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici, attività di toelettatura;
- u) Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili;
- v) Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.

TITOLO I COMPETENZE

Art. 3

Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero

1. La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3 della Legge 281/1991, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stila un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4

Servizio veterinario A.S.L.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni ASL o, ove prevista l'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, curandone l'aggiornamento;
 - b) collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
 - c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura e del luogo ove si trova;
 - d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le sterilizzazioni, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari;
 - e) esegue la sorveglianza epidemiologica nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi, secondo piani predisposti d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e dai competenti organi regionali;
 - f) dispone dei fondi assegnati;
 - g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da privati;

- h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;
 - i) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente avanzati, che tengano conto della salute degli animali;
 - l) si avvale, per gli adempimenti di competenza, del supporto dei medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, e della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dai competenti organi regionali;
 - m) attiva, in caso di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le relative misure di prevenzione e un eventuale intervento terapeutico comportamentale.
2. Oltre alle normali funzioni di competenza il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche di ogni ASL, svolge, in attuazione della presente legge i seguenti compiti:
- a) effettua attività di vigilanza e controllo sul benessere animale all'interno delle strutture di ricovero e delle strutture commerciali;
 - b) rilascia pareri di competenza per le autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di ricovero e strutture commerciali;
 - c) rilascia le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti.
3. La Regione, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale, riceve dalle singole A.S.L. i dati relativi all'anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle attuali norme sulla privacy.
4. La Regione provvede all'adozione di tutte le misure volte ad implementare la Banca Dati Regionale ed il suo collegamento con la Banca Dati Nazionale.

Art. 5 Comuni

1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.
2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
 - a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;
 - b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;
 - c) richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio;
 - d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;
 - e) adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero e garantiscono la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;
 - f) provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;
 - g) effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale;
 - h) realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;
 - i) predispongono sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti animali;

- l) collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei Medici veterinari, e Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;
- m) identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

TITOLO II STRUTTURE DI RICOVERO

Art. 6

Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti

1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:
 - a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsiatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente e, ove presente dall'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo;
 - b) Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa;
 - c) Asili: sono strutture private destinate al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario.
2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti e i decessi degli animali in essa presenti.
3. Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario della Direzione politiche della salute della Regione Abruzzo, l'Albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a chiedere l'iscrizione della stessa nell'elenco del predetto Albo, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività. La mancata richiesta di iscrizione entro il predetto termine comporta la decadenza dell'autorizzazione sanitaria.
4. Tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 300 m. dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie.

Art. 7

Caratteristiche strutturali dei ricoveri

1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.
2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico – scientifico, con proprio atto deliberativo, può modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.

Art. 8

Criteria per la gestione dei canili

1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario responsabile della struttura.
2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati, provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed iscritti all'anagrafe. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.

Art. 9

Pronto soccorso veterinario

1. Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità a favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di tipo clinico e/o chirurgico volti a scongiurare la morte dell'animale o la sua sofferenza.
2. Le ASL possono avvalersi, per le attività di cui al comma 1, del supporto delle strutture veterinarie pubbliche o private convenzionate, con le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da conservare agli atti.

TITOLO III

STRUTTURE COMMERCIALI

Art. 10

Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di toelettatura

1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
2. Il Servizio Veterinario della A.S.L., valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320.

Art. 11

Requisiti strutturali commerciali

1. Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti.
2. La gestione e la responsabilità della salute e del benessere degli animali custoditi all'interno delle strutture commerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione.

3. I titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attività di toelettatura, hanno l'obbligo di munirsi di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove annotare l'identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie.
4. E' vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

TITOLO IV

ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 12

Anagrafe degli animali d'affezione

1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.
2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR – S.I.V.R.A.). La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale e i recapiti.
5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 5, della Legge 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.
6. Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.

Art. 13

Codice di riconoscimento

1. Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del padiglione auricolare. Il transponder deve contenere in memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dal Ministero competente.
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. I tatuaggi effettuati prima dell'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante transponder sottocutaneo non sono validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, pertanto i possessori di cani

identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far applicare il microchip dal Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso delegata, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni, delle Associazioni protezionistiche e venatorie e delle Forze dell'Ordine sul sito web della Regione Abruzzo.

Art. 14

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione nell'ambito regionale, la A.S.L. competente per territorio deve inserire l'evento nella registrazione anagrafica del cane.
4. I cani provenienti da altre Regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati mediante microchip, dovranno essere iscritti nell'anagrafe canina della Regione Abruzzo con il medesimo codice di identificazione già applicato.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario della ASL.
6. Gli esercenti il commercio di cani provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddetti animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina entro e non oltre 24 ore dall'ingresso nella loro struttura. Sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il commercio in ambito nazionale devono introdurre cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti nell'art. 10.

Art. 15

Abbandono degli animali

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del

cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.

Art. 16

Cattura, custodia e ricovero degli animali

1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.
2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni.
3. I cani randagi catturati potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta ed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che siano preventivamente sterilizzati ed identificabili anche a distanza; siano riconosciuti "non pericolosi" dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune territorialmente competente, al fine di tutelarne salute e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle condizioni sopraelencate.
4. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.
5. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
6. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e, negli altri casi, dal momento della cattura.
7. Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni dall'introduzione nel canile diventano di proprietà degli affidatari.
8. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari, la A.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.
9. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 2 dell'art. 6.
10. È fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratichi la vivisezione.
11. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticati, può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunità Montane interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.

Art. 17

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi

1. La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d'intesa con i Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e con gli Ordini Veterinari Provinciali, finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe regionale dei cani e gatti di proprietà.

Art. 18

Protezione dei gatti in libertà

1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
2. Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di privati cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1, procedendo all'identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari.
3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.
4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

TITOLO V

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE
ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE**

Art. 19

Misure di protezione

1. Chiunque possieda o detenga animali d'affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici legati all'età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì responsabile della riproduzione, della custodia, della salute e del benessere della prole. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccolta delle feci e portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
2. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
3. La Regione vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In occasione di attività di pubblicità di spettacolo di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che implicino l'utilizzazione di animali d'affezione, l'organizzazione di tali manifestazioni è tenuta a versare la quota del 5% dell'incasso all'amministrazione comunale che ospita l'evento, che vincolerà l'utilizzo di tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle misure di protezione di cui al presente articolo, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui all'art. 25.

Art. 20

Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di regolamento che detti la disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 21

Affidamento degli animali maltrattati

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, della legge 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

Art. 22

Trasporto di animali

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stazionamento.
2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Il trasporto degli animali d'affezione per scopi commerciali è disciplinato dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Art. 23

Promozione educativa - corsi di formazione

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e delle Associazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.
2. La Regione altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni animaliste ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile, personale addetto alle strutture di ricovero e operatori commerciali del settore e di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle A.S.L.
3. La Regione finanzia, altresì, progetti specifici tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

Art. 24

Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. È istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.

2. Per l'iscrizione all'Albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni, di cui al comma 1, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di Associazioni già riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 Organi di vigilanza

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.
3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L., dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle Associazioni protezionistiche.
4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell'esame finale di idoneità. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità e alla fotografia dell'interessato, un numero progressivo di attribuzione e la durata della validità dello stesso che sarà di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del Decreto Prefettizio di riconoscimento a guardia particolarmente giurata.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale a titolo gratuito e volontario.
6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della Legge 689/1981 e lo trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, informandone contestualmente i Servizi Veterinari delle AASSLL.

Art. 26 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 281/1991, si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della L.R. 47/1984.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli Comuni sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.

TITOLO VII

PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHI

Art. 27

Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti

1. La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
2. L'indennizzo previsto al comma 1 è corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.
3. Gli ulteriori criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono determinati con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.
4. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Art. 28

Abrogazioni

1. La L.R. 21 settembre 1999, n. 86 è abrogata.
2. La L.R. 23 gennaio 2004, n. 8 è abrogata.

Art. 29

Norma finanziaria

1. I fondi nazionali di cui all'art. 8, della Legge 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.

Art. 30

Norma transitoria

1. Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri

Canile sanitario	
<p>Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:</p>	<p>a) autorizzazione sanitaria del sindaco; b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente; c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie; d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema; e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo; f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane; g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gli interventi di cui agli artt. 4 e 14; h) locale adibito ad ufficio; i) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti; l) vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti; m) locale ripostiglio; n) servizi igienici; o) ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsica tori; p) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.</p>
<p>La capacità massima consentita è di 50 soggetti</p>	
<p>Le strutture del canile sanitario dovranno essere dotate di:</p>	<p>1) approvvigionamento idrico con acqua potabile; 2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente; 3) energia elettrica; 4) telefax e segreteria telefonica.</p>
<p>Per la gestione sarà necessario:</p>	<p>- individuare il veterinario ufficiale responsabile della struttura; - detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data e luogo di cattura, dati segnaletici e tatuaggio, condizioni generali e stato di salute al momento della cattura, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data del riscatto, data del trasferimento al rifugio, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario regione Abruzzo)</p>

<p>Il rifugio/asilo deve possedere i seguenti requisiti:</p>	<p>a) autorizzazione sanitaria del sindaco; b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne, e dei rifiuti speciali ambulatoriali conforme alla normativa vigente; c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie; d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.00 o altro; e) box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con altezza non inferiore a mt 2.50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo; f) box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti/cane; g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronte agli interventi veterinari; h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti; i) locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti; l) locale ripostiglio; m) servizi igienici. n) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.</p>
<p>Le strutture del rifugio/asilo dovranno essere dotate di:</p>	<p>1) approvvigionamento idrico con acqua potabile; 2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente; 3) energia elettrica.</p>
<p>Per la gestione sarà necessario:</p>	<p>- individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura; - registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero. - detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compreso il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario Regione Abruzzo).</p>
<p>La capacità complessiva del rifugio, non può superare il numero di 250 soggetti.</p>	
<p>I box destinati alla custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli nettamente separati dagli altri.</p>	

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.



Feb 08 TOSCANA - LR n. 59 del 20 ottobre 2009 (animali d'affezione, randagismo, anagrafe canina)

(Abroga la LR 43/1995 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo").

Aggiornata con le modifiche stabilite dalla LR 37/2015.

(OMISSIS)



ARTICOLO 1 Finalità

1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità dell'articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.

1.bis In sede di prima contestazione, le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2 e articolo 26, non si applicano se il responsabile provvede all'identificazione e all'iscrizione entro i successivi dieci giorni [come da modifica attuata da LR 37/2015, art.9].

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.

ARTICOLO 2 Oggetto

1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino.

2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l'applicazione dei principi in essa contenuti, nonché la diffusione delle conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini degli animali.

ARTICOLO 3 Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge:

a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero; b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'uomo; c) i feti e gli embrioni animali.

3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo.

4. Ogni attività economica concernente animali, incluse l'attività di cura e toelettatura, è svolta, oltre a quanto previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 4 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) "interazione": rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell'animale per finalità alimentari; b) "convivenza": situazione di fatto in cui si

realizza una forma di interazione tra animale e uomo; c) “necessità”: insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza; d) “responsabile di un animale”: il proprietario o chiunque conviva con animali; chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà per un periodo determinato; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; e) “attività di commercio”: lo scambio di animali a fini di lucro.

ARTICOLO 5 Obblighi del responsabile

1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:

a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; b) garantisce le necessarie cure sanitarie; c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento; d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito; g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 41 individua i criteri e le modalità per il ricovero dell'animale e la prevenzione dell'allontanamento.

ARTICOLO 6 Trasporto di animali

1. E' consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:

a) vi sia sufficiente circolazione d'aria; b) vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi; c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

2. E' vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.

3. Il regolamento di cui all'articolo 41 definisce le norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.

ARTICOLO 7 Controllo della riproduzione

1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della prole, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.

2. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.

ARTICOLO 8 Amputazioni

1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione di speroni e artigli; e) l'asportazione o la limatura dei denti.

2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

ARTICOLO 9 Divieto di soppressione

1. E' vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.

2. E' consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle

persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'articolo 41.

3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

ARTICOLO 10 Sperimentazione su animali

1. La Giunta regionale tutela gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano l'uso di animali vivi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può realizzare appositi accordi con le università degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il 28 febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attività di sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di riferimento.

4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della valutazione delle attività svolte per l'individuazione di metodologie sperimentali alternative.

5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo quinto della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.

ARTICOLO 11 Addestramento ed educazione

1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

2. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.

3. E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.

4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda USL di riferimento.

5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dall'azienda USL.

6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

ARTICOLO 12 Esposizione e vendita

1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.

3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere e con le modalità previste dal regolamento; a tal fine, l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di dodici ore e con le modalità previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.

5. Non è consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per più di trenta giorni in attesa di vendita.

6. E' fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto.

7. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.

8. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile. La Giunta regionale promuove, d'intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi ed attività di formazione professionale a cadenza periodica finalizzati a garantire il

rispetto delle disposizioni della presente legge nell'esercizio del commercio di animali.

ARTICOLO 13 Canili privati e pensioni per animali

1. I canili privati e le pensioni per animali devono operare in conformità all'articolo 32 ed alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 41.

ARTICOLO 14 Mostre e spettacoli

1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali entro i limiti della presente legge.

2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate di cui all'articolo 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l'attività circense.

3. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. E' consentita la mostra di animali nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è comunque vietata l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi. 5. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad autorizzazione del comune su parere dell'azienda USL.

ARTICOLO 15 Manifestazioni storiche e culturali

1. E' istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali; a tale elenco, la Giunta regionale iscrive di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno dieci anni.

2. Per le manifestazioni non iscritte nell'elenco di cui al comma 1, la prima iscrizione è richiesta entro centoventi giorni dalla data prevista per la manifestazione alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, che provvede all'aggiornamento dell'elenco, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali.

3. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'azienda USL, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 41, anche in relazione allo svolgimento di competizioni di animali.

4. L'iscrizione di cui al comma 2 è obbligatoria a far data dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 16 Attività e terapie assistite da animali

1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. E' vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.

2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'azienda USL. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l'attivazione dei programmi.

ARTICOLO 17 Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.

ARTICOLO 18 Divieto di offrire animali in premio o vincita

1 E' vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

ARTICOLO 19 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

ARTICOLO 20 Aree e percorsi destinati ai cani

1. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

ARTICOLO 21 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.

ARTICOLO 22 Norme igieniche

1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.

2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.

ARTICOLO 23 Cani morsicatori

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento.

2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda USL di riferimento.

3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

4. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'azienda USL accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.

5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprietà.

6. Qualora un cane venga certificato come "irrecuperabile" può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l'incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un'associazione per la protezione degli animali.

7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

ARTICOLO 24 Istituzione dell'anagrafe canina

1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL: a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento; b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

ARTICOLO 25 Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina

1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di "microchip" nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. L'inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all'azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina.
3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.
4. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce le caratteristiche dei "microchip", le procedure di anagrafe canina e le modalità di costituzione della banca dati regionale.

ARTICOLO 26 Cani provenienti da altre regioni

1. I responsabili di cani già iscritti all'anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui all'articolo 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso dell'animale nel territorio regionale, restando validi i contrassegni già apposti, previa verifica della compatibilità con le caratteristiche tecniche dei "microchip" in uso nel territorio della Regione.

ARTICOLO 27 Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si applicano: a) ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia; b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

ARTICOLO 28 Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio

1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa, di cui all'articolo 23, comma 5, sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 41.
3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.

ARTICOLO 29 Servizio cattura

1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, l'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.
3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie.
4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al sindaco, nei casi di manifesta pericolosità.

ARTICOLO 30 Canili sanitari e rifugio

1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all'articolo 33.
2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31 e 32, devono essere accreditate dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 41.
3. L'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di cui al regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori, al fine di promuovere l'adozione dei cani.

ARTICOLO 31 Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario

1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell'azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell'animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 41, in relazione all'articolo 28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2.
5. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture: a) infermeria; b) locale di degenza per gli animali; c) reparto ricovero per cuccioli; d) cucina; e) magazzino; f) servizi igienici per il personale addetto; g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.
7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste dal regolamento di cui all'articolo 41.

ARTICOLO 32 Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio

1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i cani già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all'articolo 31, comma 3, non restituiti ai responsabili.
2. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all'articolo 28, ed altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi.
4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.
5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture: a) ambulatorio; b) magazzino; c) cucina; d) servizi igienici; e) spogliatoi del personale.
6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d), possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al comma 5, devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all'articolo 41.
7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da

stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.

9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni.

ARTICOLO 33 Contributi ai comuni

1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando domanda alla Giunta regionale. Il regolamento di cui all'articolo 41, disciplina le modalità di accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione delle domande.

2. I contributi sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.

3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro tre anni dall'erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del contributo.

ARTICOLO 34 Colonie di gatti

1. Ai fini della presente legge, si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.

2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico come previste dal regolamento presenti in tali zone, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.

3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse.

4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.

5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.

ARTICOLO 35 Custodi delle colonie di gatti

1. La Giunta regionale riconosce, anche tramite specifici interventi formativi, il ruolo delle persone che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali, provvedono all'alimentazione ed alla cura delle colonie di gatti.

2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie.

ARTICOLO 36 Formazione e aggiornamento professionale

1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente, approva indirizzi per gli interventi di formazione e

aggiornamento a favore delle guardie zoofile volontarie e delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale, aventi finalità di protezione degli animali.

2. I comuni promuovono corsi di formazione per i custodi delle colonie di gatti di cui all'articolo 35, avvalendosi delle aziende USL con il rilascio di specifico attestato.

3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione rivolti ai proprietari dei cani morsicatori di cui all'articolo 23.

ARTICOLO 37 Campagna di informazione e sensibilizzazione

1. Al fine di favorire un corretto rapporto tra uomo e animale, la Giunta regionale promuove e sostiene interventi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle materie della presente legge, con particolare riguardo ad iniziative educative rivolte ai soggetti in età scolare.

2. Al fine di favorire il rispetto delle norme igieniche di cui all'articolo 22, la Giunta regionale promuove la realizzazione di una rete di distribuzione di attrezzi idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.

ARTICOLO 38 Commissione regionale per la tutela degli animali

1. E'istituita la Commissione regionale per la tutela degli animali, con compiti consultivi sull'applicazione della presente legge e sull'individuazione di strumenti per la tutela del benessere degli animali di seguito denominata "commissione".

2. La commissione è composta da: a) l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede; b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria; c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria; d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari; e) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi aventi sede in Toscana; f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio; g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali; h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali; i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna.

3. I membri della commissione sono individuati secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'articolo 41.

4. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La commissione approva con proprio regolamento l'articolazione interna.

5. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), denominata Commissione regionale affari animali, cessa le proprie funzioni con l'insediamento della commissione di cui al presente articolo.

6. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese per i soggetti di cui al comma 2, lettera g), determinati con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 39 Assistenza veterinaria

1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può contribuire all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.

3. La Giunta regionale promuove l'istituzione di un fondo sanitario per l'assistenza veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.

4. Il fondo di cui al comma 3, è utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 41.

ARTICOLO 40 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00; b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00; c) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00; d) il medico veterinario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 25, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00; e) gli addestratori di animali che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00; f) il gestore di esercizio commerciale che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00; g) chiunque organizza mostre di animali di cui all'articolo 14, comma 4, senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00; h) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00; i) chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00; j) chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 22, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00.

2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al comma 1, lettera j), è ammesso il test del DNA del cane, con oneri a carico del proprietario o detentore del cane stesso.

3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, è attribuita al comune in cui si è verificata l'infrazione; i relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 è punita, con la sospensione dell'attività da uno a tre giorni, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 è punita con la cessazione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

ARTICOLO 41 Regolamento

1. La Giunta regionale approva le disposizione di attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ARTICOLO 42 Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge sono stanziati annualmente euro 200.000,00 a partire dall'anno 2009 sull'unità previsionale di base (UPB) 264 "Servizi di prevenzione – Spese correnti".

2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed informazione sono stanziati annualmente euro 40.000,00 a partire dall'anno 2009 sulla UPB 264 "Servizi di prevenzione – Spese correnti".

ARTICOLO 43 Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) sono applicate fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge; dalla medesima data la l.r. 43/1995 è abrogata.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della l.r. 43/1995, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" relativo all'identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina), è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente

legge.

Questa è la legge abrogata:

Legge Regionale n. 90 del 04-12-1998

"Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" in TOSCANA (Mod. e integr. della LR 8 aprile 1995, n. 43)

ARTICOLO 1 (Modifica dell'art. 2 della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. Il comma 4 dell'art. 2 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è soppresso.

ARTICOLO 2 (Modifica ed integrazione dell'art. 3 della LR 8 aprile 1995 n.43)

1. Al comma 5 dell'art. 3 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo le parole "Le operazioni di" sono inserite le seguenti "iscrizionee".

ARTICOLO 3 (Modifica dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. Il comma 1 dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43, è così modificato:

"1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità, i cani possono essere soppressi esclusivamente in maniera indolore."

2. Il comma 2 dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal presente:

"2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati ed incurabili. La soppressione deve essere effettuata in maniera indolore."

ARTICOLO 4 (Modifica dell'art. 7 della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. Alla rubrica dell'art. 7 della LR 8 aprile 1995, n. 43 la locuzione "dell'anagrafe" è modificata con la seguente "dall'anagrafe."

ARTICOLO 5 (Sostituzione dell'art. 9 "Canili e rifugi" della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. L'art. 9 "Canili e rifugi" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Canili e rifugi)

1. I Comuni singoli o associati ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.

2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato B della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento."

ARTICOLO 6 (Sostituzione del comma 2 dell'art. 10 della LR 8 aprile 1995, n.43)

1. Il comma 2 dell'art. 10 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:

"2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l'Azienda USL territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda USL non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici Veterinari".

ARTICOLO 7 (Sostituzione dell'art. 13 "Competenze delle USL" della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. L'art. 13 "Competenze delle USL" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Competenze delle Aziende USL e dei Comuni)

1. Alle Aziende USL competono:

- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della L. 281/91 nei canili municipali; - la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio; - la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio; - la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le Aziende USL attuano con oneri a loro carico.

2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse Aziende USL.

3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende USL.

4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei Commissari singoli o associati.

5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della LR 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione Regionale Affari Animali, prevista dall'art. 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione Regionale si intende comunque acquisito.

6. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende USL. Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.

7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai commi 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni.

8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle Aziende USL.

9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della LR 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.

10. Il personale assunto dalle Aziende UUSSLL, destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di "operatore tecnico". Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UUSSLL ed inquadrato al livello inferiore."

ARTICOLO 8 (Modifica ed integrazione dell'art. 14 della LR 8 aprile 1995, n.43)

1. Al comma 2 dell'art. 14 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo il quinto trattino aggiungere i seguenti:

"- da due rappresentanti dell'Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI); - un rappresentante dell'Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI)."

ARTICOLO 9 (Modifica dell'art. 16 della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. Al comma 2 dell'art. 16 della LR 8 aprile 1995, n. 43, l'espressione "in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3" è sostituita dall'espressione "in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9".

ARTICOLO 10 (Modifica dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. Al comma 1 dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43, la parola "regione" è sostituita dalla parola "regionale".
2. Al comma 1 dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo il terzo trattino aggiungere il seguente:
"- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della LR 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche; - interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali."

ARTICOLO 11 (Modifica dell'art. 18 della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. Al comma 1 dell'art. 18 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo la parola "deiezioni" aggiungere la parola "solide".

ARTICOLO 12 (Sostituzione del comma 5 dell'art. 19 della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. Il comma 5 dell'art. 19 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:
"5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge."

ARTICOLO 13 (Sostituzione dell'art. 20 "Norme finanziarie" della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. L'art. 20 "Norme finanziarie" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio."

ARTICOLO 14 (Sostituzione dell'allegato A della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. L'allegato A della LR 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili di prima accoglienza e dotazione strumentale" è sostituito dal seguente:
"Allegato A - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE.

1. Box

- 1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- 1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
- 1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
- 1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.

2. Infermeria

- 2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.

2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:

- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medica per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.

3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli

- 3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
- 3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.

3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.

4. Magazzino, cucina, servizi igienici

4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente."

ARTICOLO 15 (Sostituzione dell'allegato B della LR 8 aprile 1995, n. 43)

1. L'allegato B della LR 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio" è sostituito dal seguente:

"Allegato B - REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO

1. Box

1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.

1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell'allegato A.

1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.

1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.

2. Ambulatorio

2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato A.

2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.

3. Magazzino, cucina, servizi igienici

3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente."

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5**NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

Testo coordinato con le modifiche apportate:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

L.R. 29 marzo 2013, n. 3

L.R. 25 luglio 2013, n. 9

INDICE*Art. 1 - Finalità ed oggetto**Art. 2 - Definizione di animale di affezione**Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore**Art. 4 - Norme tecniche di attuazione**Art. 4 bis - Disposizioni su terapie assistite dagli animali**Art. 4 ter - Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura**Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione**Art. 6 - Doveri del venditore**Art. 7 - Esposizioni, competizioni, spettacoli**Art. 8 - Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero**Art. 9 - Tutela dei volatili ornamentali**Art. 10 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario**Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani**Art. 12 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti**Art. 13 - Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali di affezione**Art. 14 - Sanzioni**Art. 15 - Disposizioni transitorie**Art. 1**Finalità ed oggetto*

(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali *di affezione*, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

*Art. 2**Definizione di animale di affezione*

(sostituito da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. *Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.*

2. *Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:*

a) *gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;*

b) *gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.*

*Art. 3**Responsabilità e doveri generali del detentore*

(modificati comma 1, alinea comma 2 e comma 3 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, sostituite lett. a), lett. d), abrogata lett. e) e aggiunta lett. f bis) comma 2, aggiunto comma 2 bis da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, infine sostituita lett. f bis) comma 2 da art. 27 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

1. Chiunque conviva con un animale *di affezione* o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. In particolare, il detentore di animali *di affezione* è tenuto:

- a) a *riornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;*
- b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) *fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;*
- e) *abrogata.*
- f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
- f bis) *a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.*

2 bis. *Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.*

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale *di affezione* deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

Art. 4

Norme tecniche di attuazione

(modificato comma 1 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:

- a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali *di affezione*, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
- b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
- c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
- d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
- e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.

2 bis. *Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.*

3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

Art. 4 bis

Disposizioni su terapie assistite dagli animali

(aggiunto da art. 4 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. *La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.*

2. *La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:*

- a) *l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.

Art. 4 ter

Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura
(aggiunto da art. 4 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 5

Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
(sostituito comma 3 e modificato comma 5 da art. 45 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 , modificati rubrica, commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , infine ancora sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. Per strutture connesse al commercio di animali *di affezione* si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali *di affezione* , per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Art. 6

Doveri del venditore

(modificati commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. Il venditore di animali *di affezione* deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali *di affezione* a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

Art. 7

Esposizioni, competizioni, spettacoli

(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali *di affezione* non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

Art. 8

Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero

1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle Aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.
2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di Centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.
4. Ai Centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.

Art. 9

Tutela dei volatili ornamentali

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
 - a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
 - b) mantenere i volatili legati a trespolti.

Art. 10

Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

Art. 11

Controllo dei colombi liberi urbani

(modificato comma 2 da art. 6 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. Le Aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani *predisposti dalle Province*. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Art. 12

Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
 - a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
 - b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
 - c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

Art. 13

Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali di affezione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

(modificata rubrica da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

Art. 14

Sanzioni

(sostituito da art. 7 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

1. *La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.*
2. *La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.*
3. *Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.*
4. *Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi.*

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.